

Unico 3-2011

PARTE I: ATTI DI INDIRIZZO E PARERI

I.2. PARERI

I.2.1. PARERI RILASCIATI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 252 del 15/07/2011 Approvazione del documento di analisi in merito alle distorsioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni regolamentari inerenti al cinque per mille.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, *lett. h)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto, tra le attribuzioni dell'Agenzia, il compito di segnalare alle autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando altresì proposte di indirizzo ed interpretazione;

Vista la nota del 18 giugno 2011, pervenuta in data 23 giugno 2011, prot. 842-III/2.2, con la quale l'associazione "XXXXX" richiedeva chiarimenti in merito alla eventuale restituzione della somma di cinque per mille 2008 che le è stata erogata in data 21 dicembre 2010 mentre la stessa era in fase di liquidazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere e rilevato, dalla documentazione presentata ed esaminata, che

- il caso esaminato può comportare che in sede di applicazione della normativa vigente possono essere prodotte distorsioni;
- non si prospetta come caso unico;
- che occorre provvedere alle segnalazioni alle istituzioni direttamente interessate nell'applicazione del dispositivo del cinque per mille, al fine di individuare le più appropriate soluzioni al verificarsi delle condizioni applicate;

Valutato opportuno che non si renda un parere all'associazione che ha fornito la comunicazione di cui prima riferito, ma che l'Agenzia si faccia carico di avviare una azione tesa a dare appropriate soluzioni al caso in questione e contemporaneamente prevenire la forma solutiva per altri casi di analoga complessità;

Vista l'unita relazione, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegata relazione, come espresso in premessa, che è da ritenersi parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'inoltro del parere a alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istruzione, della ricerca scientifica e tecnologica e della Salute.

DOCUMENTO DI ANALISI: SEGNALAZIONE DI DISTORSIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INERENTI AL CINQUE AL MILLE

❖ PREMESSA

Alcune segnalazioni pervenute in tempi recenti in ordine all'applicazione del dispositivo inerente alla misura del cinque per mille, inducono a comunicare alle Istituzioni direttamente interessate l'insorgere di problematiche, il loro grado di complessità e, al tempo stesso, il punto di vista dell'Agenzia per il terzo settore in merito allo specifico argomento sulla scorta delle attribuzioni conferite dal D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.

Ogni iniziativa tesa ad evitare che si verifichino possibili casi di contenzioso nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate dalle disposizioni di cui trattasi sembra essere, peraltro, sufficiente motivo per l'adozione di provvedimenti idonei alla soluzione delle problematiche che saranno eventualmente riscontrabili.

❖ ANALISI DELLA QUESTIONE

Con il D.P.C.M. 23 aprile 2010 (*Gazz. Uff. 8 giugno 2010*) sono state emanate le indicazioni in merito alla misura del cinque per mille per l'anno 2010.

In particolare l'art. 11, ai commi 5 e 6 del citato decreto, ha disposto:

“5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009”.

Successivamente è stata emanata la Circ. n. 56/E del 10.12.2010¹ con la quale l'amministrazione finanziaria ha dettagliato, al paragrafo n. 2, le modalità inerenti alla destinazione del cinque per mille per i casi sopra evidenziati (cessazione dell'attività o non svolgimento dell'attività che dà diritto al beneficio).

La citata Circolare recita:

“(…)

2. Cessazione dell'attività da parte degli enti destinatari del cinque per mille o dell'attività che dà diritto al beneficio

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, concernente finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010, disciplina, tra l'altro, le ipotesi in cui i soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille all'atto dell'erogazione delle somme risultino aver cessato l'attività o aver cessato l'attività che dà diritto al beneficio.

In particolare, l'articolo 11, comma 5, del citato DPCM stabilisce che l'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 11 prevede che la disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

L'articolo 13, comma 1, lettera e), individua tra le circostanze per le quali è possibile procedere al recupero delle somme erogate l'ipotesi in cui l'ente dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.”

Come è possibile notare, l'interpretazione presente nella circolare dell'amministrazione finanziaria trae ragione dallo stesso D.P.C.M. 23.04.10 (*Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010*).

❖ **VALUTAZIONI DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE**

In primo luogo, sulla natura del cinque per mille, sembra utile evidenziare quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 202/2007:

“la devoluzione della quota del cinque per mille dell'Irpef ai beneficiari si realizza in base alla volontà del contribuente, sia pure con la mediazione dello Stato, il quale non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota d'imposta ad un soggetto svolgente un'attività considerata dall'ordinamento socialmente o eticamente meritevole”.

¹ Questa Agenzia aveva già espresso all'amministrazione finanziaria, in sede di analisi preventiva della bozza di circolare, alcune perplessità sulla disciplina prevista per tale fattispecie.

Il cinque per mille, dunque, risulta essere un contributo di natura istituzionale che passa, in virtù di una legge dello Stato, dall'espressa volontà del contribuente all'ente non profit beneficiario.

Pertanto *“la quota del cinque per mille perde la natura di entrata tributaria erariale e assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento (...)”*.

In sostanza, secondo la Corte Costituzionale, si tratta di una somma per la dazione della quale lo Stato opera solo da tramite tra il contribuente e l'ente beneficiario del cinque per mille.

Se, dunque, questa è la natura del cinque per mille occorre considerare la correttezza e legittimità di una disposizione che preveda la mancata erogazione di un credito già sorto nell'*an* con la scelta del contribuente (preceduta dalla pubblicazioni dei soggetti ammessi) e nel *quantum* con l'effettiva determinazione della somma da destinarsi ai soggetti beneficiari.

Per comprendere i possibili effetti distorsivi di una tale disposizione basti riflettere su alcune non esaustive situazioni, tra le varie ipotesi possibili, che sono state poste all'attenzione di questa Agenzia:

- 1) ente in fase di liquidazione che si veda accreditare nel 2011 una somma inerente al cinque per mille 2008 con la quale intende saldare i debiti contratti per lo svolgimento dell'attività istituzionale a suo tempo svolta;
- 2) ente in fase di liquidazione che abbia ottenuto dalla banca un anticipo della somma del cinque per mille (per anni antecedenti il 2010) allo stesso spettante in ragione dell'assegnazione ormai certa e quantificata della somma stessa, seppur non ancora erogata dall'amministrazione.

I casi appena richiamati non sono esaustivi rispetto alle numerose ipotesi di distorsione cui la disposizione regolamentare può dare adito. Anche quando sia cessata la sola attività che dà diritto all'erogazione del cinque per mille (e non l'ente) possono verificarsi criticità evidenti ove le somme da erogarsi risalgano a periodi nei quali l'ente ha regolarmente svolto l'attività che dava diritto alla corresponsione del cinque per mille, magari contraendo debiti per non interrompere uno specifico servizio assistenziale.

Le situazioni richiamate, in via esemplificativa, rendono evidente come sia difficile legittimare la mancata erogazione di somme del cinque per mille quando le stesse risalgano ad anni nei quali l'ente abbia appunto svolto correttamente l'attività per la quale la somma stessa gli era stata destinata dal cittadino.

In tali casi, infatti, il diritto all'erogazione è già venuto in essere ed essa viene negata in ragione dell'ingiustificato ritardo (vi sono enti ai quali viene erogato ora il cinque per mille 2008) che, soprattutto negli anni scorsi, ha caratterizzato la fase della corresponsione delle somme.

Ne deriva, dunque, che l'erogazione tardiva da parte dell'amministrazione pone sull'ente, che ha fatto affidamento sull'incasso di somme certe, una doppia ricaduta negativa sia in termini di difficoltà operativa, nel momento in cui le somme non vengono liquidate in tempi accettabili, sia in relazione alla sua eventuale situazione patrimoniale di lungo periodo ove quelle risorse, già maturate, vengano definitivamente sottratte.

A giudizio della scrivente, la questione andrebbe, invece, valutata in relazione al momento di maturazione del credito vantato giacché se con la scelta del contribuente e la quantificazione della quota da erogarsi nasce il diritto in capo all'ente non si comprende come tale diritto possa essere negato a causa dei forti ritardi, non imputabili agli enti, nell'erogazione delle somme.

In estrema *ratio*, volendo introdurre il principio del recupero delle somme per i casi evidenziati - giustificato dal fatto che l'attività meritoria posta in essere dall'ente non è più svolta -, esso avrebbe dovuto comunque limitarsi all'anno di imposta al quale il provvedimento si riferisce senza introdurre effetti retroattivi ed operare solo quando sia a regime, senza ritardi, il pagamento delle somme di cinque per mille spettanti agli enti.

Tale principio diviene essenziale anche in ragione del fatto che vi sono enti che hanno fruito delle anticipazioni sulle somme del cinque per mille, già destinate loro ma ancora da erogarsi, attraverso specifici prodotti di finanziamento offerti da numerose Banche.

Questa Agenzia ha già ricevuto alcune richieste di chiarimenti da parte di enti in fase di liquidazione che ritengono di aver diritto alla riscossione della quota di cinque per mille maturata.

In tali casi il liquidatore è investito di specifiche responsabilità e si pone legittimamente il dubbio sulla correttezza o meno dell'abbandono della pretesa inerente all'erogazione della somma vantata la quale potrebbe coprire eventuali debiti dell'ente.

Pertanto, seppur l'interpretazione contenuta al par. 2 della circolare deriva dal tenore letterale del D.P.C.M. 23.04.10 si ritiene, per le ragioni sopra esposte, che possa essere utile e vantaggioso, anche al fine di evitare un possibile carico contenzioso², intervenire sulla questione per escludere dalle ipotesi di recupero almeno i casi inerenti agli anni 2006-2009 in modo da evitare che gli enti subiscano perdite per somme che hanno impegnato nella certezza di aver maturato il diritto alla corresponsione delle stesse.

Si evidenzia, infine, che per gli enti ammessi alla ricezione delle somme del cinque per mille vige, in genere, il vincolo inerente alla devoluzione del patrimonio ed il divieto della distribuzione degli utili.

Ne deriva, pertanto, che eventuali residui patrimoniali nei casi di cessazione dell'ente siano obbligatoriamente da destinarsi ad enti operanti per analoghe finalità o comunque a fini di pubblica utilità, spesso anche attraverso una specifica procedura vigilata da questa Agenzia³.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 286 del 16/09/2011 Approvazione del parere in merito all'Associazione XXXXX.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

² L'art. 13, comma 2 del D.P.C.M. 23.04.10 dispone che *"Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria"*.

³ *L'Agenzia per il terzo settore esprime parere preventivo, obbligatorio e vincolante "nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*.

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- l del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti gli enti di terzo settore;

Vista la nota del 28 giugno 2011, prot. n. 22/II/6927, pervenuta in data 7 luglio 2011, n. 896 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, chiede un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale dell'Associazione XXXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e Vigilanza in merito alla richiesta di parere;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere che è da ritenersi parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'inoltro del parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Agenzia per il terzo settore

Parere

(ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto dalla
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali
DIV. II

in merito all'“**Associazione XXXXX**”

Approvato dal Consiglio del 16 settembre 2011

Premessa

Con nota del 28 giugno 2011, prot. n. 22/II/6927, pervenuta in data 7 luglio 2011, prot. n. 896 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, chiede a questa Agenzia un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale dell'Associazione XXXXX.

In particolare il Ministero chiede a questa Agenzia “*se l'attività realizzata dall'Associazione XXXXX possa essere considerata commerciale e svolta in maniera prevalente e, pertanto, non assimilabile ad un'attività di promozione sociale di cui all' art. 1, co. 1, L. 383/00*”, avendo rilevato che dalla lettura del rendiconto economico-finanziario al 31.12.2009, inviato dall'ente, risultano voci di entrata considerevoli relative alla gestione di ostelli e campeggi e che l'art. 4 dello statuto annovera tra gli scopi dell'associazione anche la creazione, la gestione e il controllo degli alberghi per la gioventù ed ostelli.

Svolgimento del parere

Ai sensi dell'art. 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 383 sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le associazioni di promozione sociale per il proprio funzionamento possono trarre le risorse economiche, ai sensi dell'art. 4, lett. f) della stessa legge, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di **attività economiche di natura commerciale**, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La commercialità o meno di un'attività - come più volte precisato dall'Amministrazione Finanziaria⁴ - è determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Tali parametri sono enunciati dalle disposizioni recate, agli effetti delle imposte sui redditi, dall'articolo 55 del TUIR mentre, agli effetti dell'IVA, dall'articolo 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

In forza delle predette norme per “esercizio di imprese” si intende “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. In sostanza la qualificazione commerciale ai fini fiscali dell'attività svolta deve essere operata verificando se l'attività possa ricondursi fra quelle previste dall'articolo 2195 c.c. ovvero, qualora consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel citato articolo 2195, se la stessa venga svolta con organizzazione in forma di impresa.

⁴ Cfr Ris. 141/E del 04/06/2009.

Come precisato con la risoluzione n. 286/E datata 11 ottobre 2007, il carattere commerciale delle attività non riconducibili tra quelle elencate nell'articolo 2195 c.c. sussiste quando dette attività vengono svolte con i connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitudine. In particolare, la citata risoluzione n. 286/E del 2007, recependo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha chiarito che la sussistenza del carattere commerciale dell'attività svolta può derivare anche dal “compimento di un unico affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici”.

Premesso quanto sopra, dall'esame dello statuto pervenuto (art.4) si evince che l'Associazione XXXXX (di seguito XXXXX) ha tra i propri scopi “*la promozione del turismo giovanile, al fine del miglioramento della conoscenza reciproca fra i popoli, per consolidare e sviluppare la solidarietà tra le genti e per rafforzare i valori della convivenza civile. A tal fine l'XXXXX, fra le altre iniziative crea, gestisce e controlla gli alberghi per la gioventù – XXX – ostelli, relè e centri simili di tappa e pernottamento, per contribuire al miglioramento morale, intellettuale, culturale e fisico della gioventù attraverso la pratica sportiva, mediante il turismo e i viaggi individuali e di gruppo.*”

L'attività di gestione degli alberghi della gioventù e degli ostelli, alla luce di quanto sopra precisato, è un'attività commerciale, fiscalmente rilevante per quanto riguarda le imposte dirette e considerata esente dal legislatore per quanto riguarda le imposte indirette.

Al riguardo si precisa che l'esenzione ai fini IVA non esclude la commercialità dell'attività in quanto le operazioni esenti sono operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, pur con aliquota sostanzialmente azzerata per effetto di scelte di politica fiscale.

In particolare, ai sensi dell'art. 148, co. 3 del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei rispettivi associati purché l'ente abbia nel proprio atto costitutivo o statuto le clausole di cui al comma 8 della stessa norma. Ai sensi del comma 4 della stessa norma, tale disposizione “*non si applica in ogni caso per le prestazioni alberghiere e di alloggio*”.

Con riferimento al caso in esame si osserva che l'attività di gestione degli alberghi e degli ostelli della gioventù sembra potersi inquadrare tra le prestazioni di alloggio, di cui al citato comma 4, considerate sempre commerciali.

Si precisa, altresì, che in ogni caso, non riscontrandosi nello statuto dell'XXXXX esaminato le clausole di cui all'art. 148, co. 8, TUIR, l'ente non potrebbe comunque beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3.

Con riferimento delle imposte indirette, ai sensi dell' art. 10, co. 1, punto 21, del D.P.R. 633/1972 sono esenti dall'IVA “*le prestazioni proprie (...) degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21.3.1958, n. 326*”⁵.

Unitamente allo statuto è pervenuto il rendiconto finanziario economico dell'associazione al 31.12.2009, dal quale si evince che le entrate dell'ente sono composte dai corrispettivi derivanti oltre che dai pernottamenti, dall'attività di ristorazione⁶.

⁵ L. 21.3.1958, n. 326 è stata sostituita dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”. Ai sensi dell'art. 12 del citato decreto “Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.”

⁶ Ai sensi dell'art. 8, co 2, del D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, nell'ambito di attività ricettiva, ossia dell'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive, rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti”.

Sotto il profilo tributario, la somministrazione di pasti è considerata, ai sensi dell'art. 148 TUIR, co. 4, attività commerciale. In deroga a tale disposizione, il successivo comma 5 dispone che *“per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”*.

L'agevolazione di cui citato comma 5 presuppone che l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente contengano le clausole di cui al comma 8 della stessa norma.

Nel caso di specie, sebbene dalla documentazione pervenuta e dalle ricerche effettuate dal sito web dell'ente (XXXXX) non sia stato possibile evincere se l'associazione sia in possesso del riconoscimento da parte del Ministero dell'interno di cui comma 5 richiamato, si rileva, tuttavia, che l'ente non potrebbe, in ogni caso, beneficiare dell'agevolazione in parola, rilevato che il suo statuto è privo delle clausole di cui al comma 8 della stessa norma.

Con riferimento alle imposte indirette, ai sensi dell' art. 10, co. 1, punto 21, del D.P.R. 633/1972 sono esenti dall'IVA *“le prestazioni proprie (...) degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21.3.1958, n. 326⁷ (...) comprese le somministrazioni di vitto (...) e le altre prestazioni accessorie”*. Nel caso in esame, quindi, se l'attività di ristorazione è svolta nei confronti delle persone ospiti delle strutture in esame risulta esente ai fini IVA.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra si rileva che l'attività di gestione degli ostelli ed alberghi della gioventù (risultante dallo statuto e dal rendiconto pervenuti) e quella di ristorazione (risultante dal rendiconto pervenuto) sono attività commerciali fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte dirette ed esenti con riferimento alle imposte indirette.

Tali attività, limitatamente a quanto emerge dall'esame dell'unico rendiconto pervenuto, sembrerebbero svolte in via principale, con ciò contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 4, lett. f), della L. 383/00.

Proseguendo l'analisi dello statuto pervenuto con riferimento ai requisiti statutari prescritti dall'art. 3 della L. 383/00, ai fini della legittima iscrizione dell'ente nel registro delle associazioni di promozione sociale si rileva, altresì, che lo stesso risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *l)* di cui alla richiamata norma⁸.

Si esprimono, inoltre, delle perplessità circa la conformità delle clausole statutarie inerenti la struttura organizzativa dell'ente, con quanto prescritto dall'art. 3, lett. *f)* della L. 383/00, ai sensi del quale gli statuti delle APS devono contenere *“norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative”*.

In particolare, dall'esame dello statuto pervenuto si evince che, ai sensi dell'art. 10, il massimo organo deliberante dell'XXXXX è il Comitato nazionale al quale spetta, tra l'altro, di

⁷ Cfr note 1 e 2.

⁸ L'art. 3, lett. *d)*, *e)* ed *l)* dispone che lo statuto prevede rispettivamente:

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

nominare tutti gli organi dell'ente, di deliberare gli orientamenti programmatici dell'attività dell'ente e di approvare il bilancio.

Il comitato è composto da: *“i presidenti dei comitati regionali, quali membri di diritto; un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione e un rappresentante del Ministero del Turismo e dello Spettacolo; un rappresentante del Personale e da persone [nella misura di un terzo] che per la loro attività o per particolari attitudini o benemerienze possono dare la loro opera al conseguimento dei fini dell'XXXXX”*.

Anche i comitati regionali sono composti - analogamente a quello nazionale - : dai presidenti dei comitati zionali quali membri di diritto; da un rappresentante dell'autorità competente che rappresenta la scuola nell'ambito della regione e da un rappresentante della regione; da persone che per la loro attività o per particolari attitudini possono dare la loro opera al conseguimento dei fini dell'XXXXX (nominate in numero non superiore alla metà più uno dei membri di diritto).

Il comitato zonale, infine, è composto da membri eletti tra i soci dall'assemblea dei soci residenti nella circoscrizione del comitato; da un rappresentante designato dall'XXXXX; da persone che per la loro attività o per particolari attitudini possono dare la loro opera al conseguimento dei fini dell'XXXXX (nominate in numero non superiore alla metà più uno dei membri di diritto).

Dalla analisi della struttura organizzativa dell'ente risulta che la composizione dei comitati non è rappresentativa dei soci effettivamente iscritti all'associazione. Questi ultimi, infatti, sono presenti in misura inferiore alla metà nei comitati regionali e zionali.

Inoltre, nel comitato nazionale i presidenti dei comitati regionali, sebbene siano in numero superiore alla metà, non sono eletti dall'effettiva base associativa dell'ente in quanto nominati dai comitati regionali e zionali che, a loro volta, non sono espressione di tale base associativa.

In conclusione, alla luce dell'analisi svolta sulla base delle richieste formulate da codesto Spettabile Ministero, ed in forza delle risultanze emerse dall'esame condotto sulla documentazione inviataci, si ritiene che l'attività di gestione degli ostelli e degli alberghi della gioventù sia svolta in violazione del disposto di cui all'art. 4, lett. f), della L. 383/00 e che lo Statuto dell'ente sia carente dei requisiti all'art. 3, lett. d), e), f) ed l) della stessa legge.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 287 del 16/09/2011 Approvazione del parere in relazione alla possibilità per un'associazione che rivesta la qualifica di ONLUS di eseguire modifiche statutarie necessarie ai fini dell'ottenimento dell'idoneità prevista ai sensi dell'art. 28, della L. 26.02.1987, n. 49.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

· n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;

· n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;

- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- l del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell’Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti gli enti di terzo settore;

Vista la nota del 18 luglio 2011, pervenuta in data 28 luglio 2011, prot. 1004-III/1.3, con Il Ministero degli Affari Esteri richiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per un’associazione che rivesta la qualifica di ONLUS di eseguire modifiche statutarie necessarie ai fini dell’ottenimento dell’idoneità prevista ai sensi dell’art. 28, della L. 26.2.1987, n. 49;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere;

Ritenuto opportuno operare chiarimenti in merito al quesito prospettato da codesto Ministero in quanto la fattispecie potrebbe dare luogo ad interpretazioni, in taluni casi, penalizzanti nei confronti degli enti interessati;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegata parere, come espresso in premessa, che è da ritenersi parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’inoltro del parere al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Agenzia per il terzo settore

Parere

(ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto da

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

UFFICIO VII

in relazione alla possibilità per un'associazione che rivesta la qualifica di ONLUS di eseguire modifiche statutarie necessarie ai fini dell'ottenimento dell'idoneità prevista ai sensi dell'art. 28, L. 26.2.1987, n. 49

Approvato dal Consiglio del 16 settembre 2011

Premessa

Con nota del 18 luglio 2011 - prot. 204701, pervenuta in data 28 luglio 2011 - ns. prot. 1004 III/1.3, il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo/Ufficio VII, ha chiesto a questa Agenzia un parere in merito alla possibilità per un'associazione che rivesta la qualifica di ONLUS di operare modifiche statutarie necessarie ai fini dell'ottenimento dell'idoneità prevista ai sensi dell'art. 28, della L. 26.2.1987, n. 49.

Svolgimento del parere

Il parere richiesto si compone di tre specifici quesiti per ciascuno dei quali questa Agenzia ritiene opportuno operare talune puntuali considerazioni.

1) Se le Onlus possano inserire nel proprio statuto uno specifico riferimento all'attività di cooperazione allo sviluppo.

L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997 individua tassativamente undici settori "istituzionali" di operatività all'interno dei quali devono essere ricondotte le attività poste in essere dalle ONLUS, permettendo tuttavia alle stesse di svolgere anche attività diverse dalle istituzionali (art. 10, comma 5 del decreto) solo in quanto siano direttamente connesse a queste ultime.

Ne deriva, pertanto che la legittimità della qualifica di ONLUS deriva dalla compresenza di uno o più settori d'intervento - tra gli undici previsti - ed il perseguimento esclusivo delle finalità di solidarietà sociale, di modo che lo svolgimento di un'attività non riconducibile ad alcuno dei settori ONLUS⁹ non è consentita nemmeno se il ricavato derivante dalla stessa venga destinato a scopi umanitari.

Inoltre, il citato decreto dispone che taluni settori siano a solidarietà "presunta"¹⁰, di modo che per essi si consideri intrinseco - per presunzione di legge - il perseguimento della solidarietà sociale ed altri, invece, a solidarietà "condizionata" in quanto il fine di solidarietà sociale si realizza solamente ove le attività siano dirette ad arrecare beneficio a soggetti in specifiche condizioni di bisogno oppure a collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Ciò premesso, diviene essenziale verificare se le attività poste in essere nell'ambito della cooperazione allo sviluppo possano ricondursi nel quadro dei settori tassativamente previsti per le ONLUS.

A tal proposito, nel definire le Linee Guida d'azione nel contesto della cooperazione allo sviluppo, l'Italia si inserisce in un ampio quadro d'azione perseguito in ambito internazionale e comunitario.

L'obiettivo fissato nella Dichiarazione del Millennio, approvata nel 2000 da 186 Capi di Stato e di Governo nel corso della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

⁹ Fatta salva l'eccezione richiamata della possibilità di svolgere attività connesse ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Si noti che il concetto di accessoria attività per natura o di attività integrative comporta che l'attività di reperimento dei fondi non può costituire autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell'attività istituzionale ed in stretta connessione con essa (cfr. circ. Min. Fin. 26-6-1998, n. 168/E, par. 1.5).

¹⁰ Sono a solidarietà presunta i settori elencati nell'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 460/1997.

ha stabilito quale obiettivo il dimezzamento della povertà assoluta entro il 2015 attraverso un intervento da svilupparsi in otto ambiti strategici¹¹.

Le Linee individuate per la cooperazione italiana allo sviluppo da codesto Ministero per il triennio 2011-2013 si inseriscono proprio in tale contesto e confermano la volontà dell'Italia ad impegnarsi per il raggiungimento dei sopra citati obiettivi finalizzati al sostegno di soggetti che versano in stato di svantaggio con il fine di migliorare le loro condizioni di vita in diversi campi (sanitario e socio-sanitario, istruzione, tutela dei diritti civili ...).

Pertanto questa Agenzia ritiene che le attività svolte dalle ONG siano riconducibili, in linea di principio, all'interno dei differenti e tassativi settori previsti dal decreto ONLUS.

Ne deriva che una modifica statutaria che preveda l'inserimento di attività inerenti all'ambito della cooperazione allo sviluppo non darà luogo ad alcuna violazione del requisito di cui alla citata lett. a), a patto che le stesse siano riconducibili all'interno di uno o più dei settori ONLUS e perseguano le finalità di solidarietà sociale ai sensi della lett. b), comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997¹².

2) Se le Onlus, in caso di scioglimento, abbiano facoltà di devolvere il proprio patrimonio anche ad ONG.

La clausola devolutiva obbligatoria prevista per le ONLUS dall'art. 10, comma 1, lett. f) dispone che il patrimonio di una ONLUS debba essere devoluto "ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità".

Il comma 8 dello stesso articolo 10 classifica le ONG come "ONLUS di diritto" nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.

Pertanto - come codesto Ministero ha evidenziato - una modifica statutaria che prevedesse di devolvere il patrimonio ad una ONG sarebbe perfettamente in regola con la clausola devolutiva appena richiamata, a patto che la stessa clausola contenga l'obbligo di ottenere il parere preventivo e vincolante di questa Agenzia.

3) Se le modifiche statutarie evocate comportino per le ONLUS la perdita di alcuni vantaggi derivanti dal loro status giuridico, e - in caso affermativo - se sia possibile procedere agli emendamenti introducendo ad es. una clausola sospensiva che li faccia entrare in vigore dal momento dell'eventuale acquisizione dell'idoneità

Le modifiche statutarie rappresentate ai punti nn. 1 e 2 non comportano, a giudizio della scrivente, alcuna incompatibilità con il mantenimento della qualifica di ONLUS e pertanto non vi è necessità alcuna di prevedere un'improbabile, quanto difficilmente ammissibile, clausola sospensiva.

In conclusione, la scrivente Agenzia ritiene che, ai fini dell'ottenimento dell'idoneità di cui all'art. 28 della L. n. 49/1987, le ONLUS possano procedere alla modifica degli statuti nei termini evidenziati nella presente richiesta senza per questo incorrere in violazioni che ne compromettano la loro presenza nell'Anagrafe.

Si evidenzia, per completezza, che al momento dell'invio del nuovo statuto modificato presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso potrà essere sottoposto, eventualmente anche previa specifica richiesta della ONLUS, ad una preliminare valutazione di compatibilità con la qualifica di ONLUS rivestita dall'ente, al fine di avere anche un giudizio preliminare alla registrazione delle modifiche.

¹¹ Lotta alla fame, educazione di base universale, eliminazione delle disparità tra i sessi; riduzione della mortalità infantile, miglioramento della mortalità infantile, miglioramento della salute materna, lotta contro l'Aids e le altre malattie infettive; protezione dell'ambiente, creazione di un partenariato globale per lo sviluppo.

¹² Cfr. anche comma 2 del medesimo articolo.

I.2.2. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1.2.2.1. CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. a) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS 460/97

1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 244 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e riscossione del 11 aprile 2011, prot. n. 2011/7573 pervenuta in data 15 aprile 2011 prot. n. 469-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dalla Associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 24/05/2011 prot. n. 637-III/2.1.

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 aprile 2011, prot. n. 2011/7573 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Nello statuto dell'ente (art. 3) risultano elencati sette degli undici settori di attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97. Successivamente, nello stesso articolo, si precisa altresì che “per dare concreta attuazione ai suoi scopi potrà; istituire, organizzare e gestire strutture per la prestazione di servizi sociali e socio sanitari finalizzati alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, quali ad esempio, centri di accoglienza ed assistenza sociale e socio sanitaria, consultori familiari...; assistere e aiutare moralmente ed economicamente i soggetti che versino in stato di bisogno (...); promuovere e curare attività ed eventi che tutelino e valorizzano i luoghi, i beni, le cose di interesse artistico (...), istituire e gestire ambulatori centri e strutture di pronto intervento (... 9 promuovere e favorire le attività culturali ed artistiche..”.

La Direzione Regionale istante, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti sostanziali per il mantenimento dell'iscrizione all'Anagrafe, ha richiesto all'ente di produrre una relazione sulle attività svolte e sui soggetti destinatari delle stesse, relativa agli anni 2005 – 2009.

La nota inviata presso la sede legale dell'ente è stata restituita al mittente per compiuta giacenza mentre quella inviata al rappresentante legale è rimasta priva di riscontro. La Direzione regionale ha, quindi, dato incarico all'ufficio di XXXXX di effettuare un accesso presso l'ente al fine di acquisire la documentazione richiesta.

Dal Processo verbale di constatazione risulta che il Presidente dell'associazione ha dichiarato “l'assoluta assenza di qualsiasi attività dell'associazione sin dal momento della sua nascita”.

In considerazione di quanto sopra, a parere della scrivente, l'ente risulta carente del requisito di cui di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97 in quanto l'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Lo statuto rispetta tutti i requisiti formali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della associazione “**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 246 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 aprile 2011, prot. n. 2010/18713 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto dell'ente si evince che l'ente "si propone di: a) promuovere e sostenere interventi finalizzati alla prevenzione e al trattamento delle patologie psichiatriche. A tal fine l'associazione intende sviluppare obiettivi, contenuti e metodi dell'XXXXX elaborato da XXXXX, incentrato sul lavoro dei Gruppi di auto-mutuo aiuto puntando così a migliorare la qualità della vita dei suoi membri e delle comunità locali e impegnandosi per lo sviluppo dei Gruppi su tutto il territorio provinciale; b) rappresentare il punto di riferimento nonché di coordinamento per i Gruppi della provincia, oltre che per i servizi ad essi collegati, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base del trattamento psico-medico-sociale proposto dal succitato Gruppo; c) sostenere le iniziative dei Gruppi e dei servizi socio-sanitari ad essi collegati ed anche dei gruppi esterni nel campo della ricerca, della prevenzione, della formazione, nonché incentivare la nascita e lo sviluppo di programmi finalizzati all'approccio di problemi complessi e alla spiritualità antropologica; d) cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, gruppi o singoli che si attivano per affrontare il problema di tutte le sofferenze psichiche nella Comunità locale".

L'attività dell'associazione sopra riportata sembrerebbe inquadrabile nel settore di iscrizione ossia assistenza sociale e socio-sanitaria; tuttavia, la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente, nel questionario inviato dalla Direzione Regionale istante, della tutela dei diritti civili, come prevalente attività esercitata, rende necessario acquisire maggiori informazioni circa l'effettiva attività svolta, le modalità di attuazione ed i soggetti destinatari della stessa al fine di verificare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Allo stato però tale supplemento risulta superfluo in quanto le numerose carenze formali riscontrate nello statuto (lett. *c*), *d*), *e*), *i*), *f*) e parzialmente *h*) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97) rendono, in ogni caso, improprio il godimento della qualifica in parola da parte dell'associazione.

Al riguardo si evidenzia che la Direzione regionale con note del 7 gennaio 2011 e del 23 febbraio 2011, ha segnalato all'ente le suddette carenze invitandolo ad adeguare tempestivamente lo statuto. Tuttavia tali inviti sono rimasti inevasi.

Si rileva, infine, che nonostante il richiamo alla 266/91 contenuto nello statuto, dalle verifiche effettuate dalla scrivente l'ente non risulta iscritto al registro delle organizzazioni di volontariato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *c*), *d*), *e*), *i*), *f*) e parzialmente *h*) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**",

dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 247 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’Associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’Associazione ““XXXXX”, c.f. XXXXXX, con sede in XXXXX, Corso XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 settembre 2010, prot. n. 2010/41987 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello

svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si evidenzia che questa Agenzia, con riferimento all'ente in epigrafe, ha già emesso, in data 21 dicembre 2009, un parere positivo alla cancellazione ai sensi dell'art. 6 del D.M. 266/03 a causa del mancato invio dello statuto, da parte dell'ente, ad integrazione della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97.

Successivamente, la DRE avendo rinvenuto agli atti copia dello Statuto dell'associazione ha richiesto nuovamente un parere ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 329/01.

Nella comunicazione ex art. 11 l'ente ha indicato il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello Statuto si evince che "l'associazione si propone di : a) aiutare ed offrire sicurezza agli anziani soli in difficoltà; b) dare un supporto psicologico e materiale all'anziano ed alla famiglia in cui è inserito al fine di limitare e /o evitare i ricorsi a ricoveri ospedalieri; d) promuovere progetti mirati a miglioramento della qualità di vita dell'anziano (...); h) aiutare i disabili nello svolgimento delle attività quotidiane; i) sostenere le famiglie che ospitano persone disabili, in special modo quando ricorrono particolari situazioni di emergenza (...)"

L'attività descritta in statuto appare inquadrabile nel settore di iscrizione dell'ente (assistenza sociale e socio sanitaria). A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'"esclusione sociale" di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita". Si ricorda, inoltre, che per tale settore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/97, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera "immanente" all'attività stessa con l'effetto che l'ente può considerarsi in possesso del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

Si evidenzia, tuttavia, che lo statuto risulta carente del requisito di cui alla lettera *c*) e parzialmente di quello di cui alla lettera *h*), art. 10 del D.Lgs. 460/97 in quanto è esclusa la possibilità per una categoria di soci (onorari) il diritto di voto (partecipano all'assemblea con poteri esclusivamente consultivi). Al riguardo si evidenzia che la Direzione Regionale, rilevate le carenze formali dello statuto, ha inviato due raccomandate al rappresentante legale dell'ente invitandolo ad adeguarlo, che sono rimaste tuttavia, inevase.

Anche la scrivente Agenzia, in ragione della meritorietà dell'attività dell'associazione e delle poche carenze formali, si è attivata per contattare telefonicamente il rappresentante legale dell'ente, invitandolo a provvedere alle modifiche statuarie necessarie al fine del permanere dell'associazione nell'Anagrafe.

Tuttavia, essendo decorsi quattro mesi e non essendo pervenuto lo statuto modificato nelle forme previste dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonostante i solleciti via mail, questa Agenzia in ragione delle carenze formali riscontrate ritiene, quindi, che non sussistono i presupposti per il permanere dell'ente nell'Anagrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla *c)* e parzialmente lettera *h)*, comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 253 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere ai sensi del comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329
riguardante l'associazione XXXXX

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 6 giugno 2011, prot. n. AGE.AGEDRTOS-18421-06-06-2011 il nostro parere in merito al grado di autonomia dell'associazione “XXXXX”, ai fini del mantenimento dell'iscrizione della medesima all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione sottoposta da codesta Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Toscana con riferimento alla situazione dell'XXXXX è stata oggetto già di un intervento della scrivente Agenzia in risposta (24 giugno 2011) al quesito avanzato dall'Associazione XXXXX (che si allega).

1. Lo Statuto nazionale

Con riguardo al merito della domanda rivolta a questa Agenzia, deve rilevarsi come ad una disamina dello Statuto dell'XXXXX non è agevole giungere ad una risposta chiara e definitiva circa la condizione di autonomia delle c.d. *Sezioni*.

Un gruppo cospicuo di norme riconosce chiaramente la piena autonomia giuridica delle *Sezioni*. Si vedano, a tal proposito: l'art. 4, comma 2, dello Statuto (*L'Associazione Nazionale, ogni Comitato Regionale e ciascuna Sezione hanno, sia nei reciproci rapporti che in quelli con i terzi, piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art.2*); l'art. 8, comma 4 (*Le Sezioni possono chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente*); l'art. 9, comma 10 (*Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e in quest'ambito sono autonome l'una dall'altra e dall'Associazione Nazionale*); l'art. 9, comma 13 (*Le Sezioni non*

impegnano la responsabilità delle altre Sezioni, né dell'Associazione Nazionale, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da ciascuna di essa assunte. Reciprocamente esse non sono impegnate né responsabili per le obbligazioni assunte dai Comitati Regionali o dall'Associazione Nazionale). In alcune disposizioni viene altresì riconosciuta la possibilità per le Sezioni di richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'Anagrafe per le ONLUS (art.2, comma 2, lett. k); art. 8, comma 5; art.10; art. 21, comma 8, lett. d)). Ed inoltre, lo Statuto consente il “distacco” dall'Associazione nazionale delle associazioni locali (art. 8, commi 8 e 9), seppur con una disciplina degli effetti che l'Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le ONLUS) ha ritenuto in contrasto con la legge (per quanto concerne l'obbligo di devoluzione del patrimonio) con propria nota del 30 settembre 2010, Ns. prot. 2010 1448.

Alcune disposizioni statutarie, tuttavia, riservano all'Associazione XXXXX alcuni poteri che, ai sensi della nota circolare n. 59/E del 2007, non sono consentiti nei rapporti fra una associazione nazionale ed una associazione locale, reciprocamente e giuridicamente indipendenti.

Si tratta, nel dettaglio, di norme che consentono all'XXXXX di:

- incidere sull'autonomia statutaria delle associazioni locali (art. 8, comma 3);
- determinare lo scioglimento delle associazioni locali (art. 10) (disposizione, peraltro, su cui questa Agenzia ha già espresso proprie valutazioni critiche con propria nota del 30 settembre 2010, prot. 2010 1448;
- intervenire nell'autonomia organizzativa dell'associazione locale (art. 21, comma 8, lett. a) ed f));
- far decadere l'intera compagine associativa (art. 9, comma 2). Con riguardo a tale potere, decisamente *singolare*, occorre rilevare come secondo l'XXXXX esso non determini la correlativa estinzione della persona giuridica (profilo su cui si è espresso il Tribunale di XXXXX in sede di esecuzione dell'obbligo di convocazione dell'Assemblea dei soci dell'XXXXX a seguito del rifiuto del commissario);
- commissariare le associazioni locali (art. 31).

In questo quadro statutario nazionale, obiettivamente incerto, emergono tuttavia alcuni elementi che sono dirimenti e che fanno propendere per la tesi della piena autonomia delle associazioni locali rispetto a quelle nazionali.

Non è contestato – come già rilevato da questa Agenzia, anche a seguito di incontri diretti con i dirigenti nazionali – dall'XXXXX il diritto delle Sezioni ad avere un proprio Statuto; non è contestato il diritto ad essere titolari di autonomi rapporti giuridici, così come di un proprio codice fiscale e di una propria partita IVA; non è contestato il fatto che le obbligazioni tributarie debbano avere come centro di imputazione le associazioni locali e non l'associazione nazionale; parimenti, non è contestato che i rapporti di lavoro e le relative obbligazioni, incluse quelle di natura previdenziale, debbano essere riferite alle associazioni locali e non all'associazione nazionale; non è contestato che ciascuna sezione debba avere un proprio bilancio separato da quello nazionale a tutti gli effetti ed un proprio patrimonio, e che con quest'ultimo debba rispondere di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, senza che l'Associazione nazionale presti qualsivoglia garanzia o risponda in alcun modo.

La *prassi* conferma le conclusioni sopra rappresentate.

In tutta Italia, le associazioni locali Onlus facenti parte dell'XXXXX sono considerate come soggetti giuridici a sé stanti (molti addirittura con personalità giuridica: prova evidente dell'autonomia delle Sezioni), pienamente dotati di autonomia giuridica, contrattuale e sono i

soggetti obbligati nei confronti dell'amministrazione pubbliche, anche per quanto concerne i servizi resi in convenzione con le Aziende sanitarie locali (l'XXXXX opera in regime convenzionale)¹³.

Un cambio di tale situazione – che riguarderebbe evidentemente non solo il caso di XXXXX ma tutte le associazioni XXXXX diffuse in Italia – rischierebbe all'evidenza di comportare la cessazione dei rapporti giuridici, inclusi quelli convenzionali con le ASL e quelli di lavoro, e la necessità della loro assunzione da parte dell'unico centro di imputazione delle situazioni giuridiche, ovvero l'XXXXX.

2. Lo Statuto XXXXX

Il quadro sopra tratteggiato trova applicazione anche al caso dell'associazione di XXXXX.

Esaminando lo Statuto, le norme che richiamano il rapporto fra XXXXX e XXXXX sono limitate, sì da potersi senz'altro condividere quanto rilevato nella richiesta di codesta Agenzia ove si rileva che l'Associazione XXXXX, «pur richiamandosi nella denominazione e negli ideali all'XXXXX, non si riteneva una mera articolazione territoriale della stessa» avendo una «autonoma posizione tributaria».

Gli articoli 1.2 (*L'Associazione ha sede in XXXXX, Via XXXXX, e costituisce Sezione della Associazione XXXXX con sede in XXXXX*) e 2.3 lett. n) (possibilità di *accordarsi o consorzarsi con altre Sezioni dell'XXXXX per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività*) esprimono infatti una generica adesione al patrimonio morale ed ideale dell'XXXXX, senza contenere clausole di esplicita subordinazione agli atti dell'associazione nazionale, sia statutari sia di diritto derivato. Tale posizione viene ribadita dall'art. 7.5, il quale statuisce (parimenti allo Statuto nazionale) che *«l'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e contabile, sia rispetto alle altre sezioni dell'XXXXX, sia rispetto all'XXXXX»*.

L'art. 10 facoltizza l'Assemblea dei soci dell'XXXXX alla nomina di rappresentanti in seno all'Assemblea nazionale dell'XXXXX, senza però che tale prescrizione si sostanzi in una accettazione complessiva dello Statuto nazionale o degli atti dell'associazione nazionale.

L'art. 6 richiama le norme dello Statuto nazionale in tema di esclusione dei soci, precisando però che le stesse si debbano applicare solo in quanto compatibili con lo Statuto XXXXX.

Gli articoli 3 e 7 dello Statuto XXXXX richiamano invece la possibilità di destinare all'XXXXX o ad altre Sezioni XXXXX il patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

Lo Statuto non richiama, quindi, la possibilità per l'Associazione nazionale di ingerirsi nelle questioni che, ai sensi della circolare n. 59 del 2007, sono rilevanti e, in particolare: decisioni gestionali, nomina degli organi direttivi, modifiche dello Statuto e scioglimento dell'ente.

La prassi conferma queste conclusioni.

In particolare, l'XXXXX ha intrattenuto per anni rapporti convenzionali con l'ASL quale ente dotato di accreditamento regionale per svolgere, in convenzione, prestazioni del Servizio sanitario nazionale; ha un proprio bilancio autonomo; ha assunto un numero consistente di

¹³ Cfr., *ex multis*, XXXXX, associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, con Decreto Regione Emilia Romagna del XXXXX n. XXXXX (pubblicato su Boll. Uff. n. X del XXXXX); XXXXX, riconoscimento della personalità giuridica con il D.P.G.R. n. XXXXX del XXXXX; XXXXX riconoscimento della personalità giuridica con DGR n. XXXXX del XXXXX; XXXXX, associazione riconosciuta dalla Regione Lombardia con delibera n. XXXXX; XXXXX, iscritta come associazione autonoma nel Registro regionale come organizzazione di volontariato; XXXXX, associazione non riconosciuta, con codice fiscale distinto da quello nazionale, iscritta al n. XXXXX nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato previsto dalla Legge Regionale del Friuli Venezia - Giulia 20/02/1995, n.12; XXXX, iscritta presso l'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte. L'Ente è iscritto al n. XXXXX del Registro Regionale Sezione Provinciale di XXXXX delle Associazioni di Promozione Sociale e all'Albo Comunale delle libere forme associative; XXXXX, associazione non riconosciuta, con codice fiscale distinto da quello nazionale; XXXXX, associazione con personalità giuridica riconosciuta con D.R.E.R. XXXXXX, n.X; XXXXX, associazione non riconosciuta, con codice fiscale distinto da quello nazionale; XXXXX, associazione non riconosciuta, con codice fiscale distinto da quello nazionale ed operante in convenzione con la A.U.S.L. N X della Regione siciliana; XXXXX, operante in convenzione con l'ASL X.

dipendenti e ha fatto fronte alle obbligazioni nascenti dai contratti di lavoro; ha un proprio codice fiscale distinto da quello nazionale ed una propria partita IVA.

Questo quadro è confermato, in definitiva, dalla stessa richiesta del Commissario sig. XXXXX: egli infatti non richiede la cancellazione dell'XXXXX, ora XXXXX, in quanto mera articolazione territoriale dell'Associazione nazionale, ma chiede piuttosto di essere riconosciuto come legale rappresentante – nella sua qualità di commissario – di un'entità giuridica distinta da quella nazionale. Con il che sembra prospettarsi una possibile contraddizione, tra la rivendicazione della qualifica di commissario nazionale di un'associazione autonoma e la richiesta di mantenere la registrazione dell'XXXXX, ora XXXXX, nell'anagrafe delle Onlus quale soggetto autonomo: ove è evidente che la sussistenza della figura del commissario impedisce l'esistenza di un soggetto autonomo che, a qualsiasi fine (anche per la mera richiesta di un codice fiscale o di una partita IVA), possa agire. Diversamente – e più correttamente – qualora esista una associazione autonoma, non può esistere una figura di automatica decadenza di soci ed amministratori, come avviene nel c.d. "commissariamento".

3. Conclusioni

In generale, riteniamo di poter affermare che, alla luce della normativa esaminata, le Associazioni XXXXX locali risultano soggetti autonomi, ai sensi dello Statuto nazionale, e vieppiù quelle che risultano iscritte all'Anagrafe delle Onlus o hanno ottenuto la personalità giuridica.

Lo Statuto nazionale contiene delle prescrizioni obiettivamente in contrasto con questa ricostruzione. Esse risultano, peraltro, già segnalate all'Agenzia delle Entrate del Lazio da parte della scrivente Agenzia, la quale ha altresì richiesto all'XXXXX di provvedere ad adeguare il proprio quadro regolativo a quanto previsto dalle circolari n. 22/E del 2005 e n. 59/E del 2007.

Pertanto, esse sembrano doversi considerare *inapplicabili* per quelle Sezioni che non abbiano rinunciato alla loro autonomia giuridica e siano da considerare a tutti gli effetti quali Onlus (come peraltro ha statuito anche il giudice del Tribunale di XXXXX in sede di esecuzione dell'obbligo di convocazione dell'Assemblea dei soci dell'XXXXX a seguito del rifiuto del commissario).

Nel senso indicato è pertanto il parere richiesto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 272 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione della "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 agosto 2009, prot. n.33074, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione, indicato dall’ente nella comunicazione, è il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria) lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione “..... non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nell’ambito della Regione Veneto. L’ente gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale in favore di persone svantaggiate, anche ad integrazione dell’intervento pubblico. In particolare promuove azioni di solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore di minori, adulti, anziani, gruppi famiglie, in situazioni di svantaggio sociale, materiale, morale ed intellettuale. Promuove inoltre iniziative culturali formative ed informative riguardanti gli obiettivi e le finalità della fondazione stessa...”.

L’attività, così come descritta in statuto, consiste nell’attuazione di progetti gestiti direttamente o in convenzione, svolti con la collaborazione di istituzioni pubbliche quali le Asl e il Comune, conformemente alla nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. Infatti, a tal riguardo, la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei

diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (cft parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998 al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

Ne deriva che l'associazione in esame soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'esame della documentazione si rileva che la fondazione svolge anche un progetto in convenzione con l'XXXXX di XXXXX denominato “XXXXX” presso la residenza XXXXX di proprietà della fondazione. Gli ospiti della residenza per godere dei servizi offerti dall'ente versano una retta mensile che risulta essere a totale loro carico; non è infatti supportata da alcun intervento né da parte di enti pubblici, né della fondazione. Inoltre, gli ospiti della residenza che godono dell'utilizzo dell'appartamento e delle prestazioni assistenziali e socio- sanitarie non sono soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta.

Questa Agenzia rileva che l'attività di accoglienza in strutture residenziali rivolta agli anziani integra un'attività di assistenza di carattere sociale e socio-sanitario e ciò a prescindere dalla condizione economica in cui versano gli utenti del servizio.

Quanto sopra è stato di recente confermato anche dalla Suprema Corte che nella sentenza, Sez. Unite, 09.10.2008, n. 24883 ha precisato che *“Innanzitutto, la ricorrente sostiene che la CTR abbia errato nel considerare che il fine di solidarietà sociale non possa essere perseguito se non nei confronti di soggetti che versino in condizioni di svantaggio economico e, quindi, contrariamente a quanto afferma la CTR, il fatto che gli ospiti della Casa per anziani, facente parte della struttura assistenziale, pagassero delle rette, talora anche cospicue, doveva essere considerato un chiaro segnale della assenza del fine solidaristico. La tesi è in contrasto con il chiaro dettato legislativo, in forza del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), recante norme sul Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Quindi, le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario. Tale situazione di svantaggio è soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa e la ricorrente non contesta che i destinatari delle prestazioni potessero versare in condizioni di svantaggio di altro tipo. Evidentemente, l'Agenzia delle Entrate collega, erroneamente, il requisito che deve sussistere nei confronti dei beneficiari delle prestazioni, con il divieto di distribuzione di utili che grava sul soggetto erogante (art. 10 cit., comma 1, lett. d). Il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo non fa venir meno il fine solidaristico, sempre che venga rispettato il citato divieto (unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10) e che i destinatari versino in una delle indicata condizioni di svantaggio. Si possono condividere, perciò, le considerazioni della CTR, secondo la quale la solidarietà non si manifesta soltanto con il sostegno economico, in quanto ben può manifestarsi nei confronti di persone anziane che "per condizioni psicologiche, familiari, sociali o per particolari necessità assistenziali risultino impossibilitate a permanere nel nucleo familiare di origine". Pertanto "non appare incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento"”.*

Benché gli ospiti della residenza non versino in una situazione di gravità certificata dalle Aziende Sanitarie locali, sono comunque soggetti, come risulta dalla documentazione allegata, segnalati direttamente dai servizi sociali in quanto vivono una situazione di disagio sociale.

Inoltre, la fondazione stessa risulta, come da documentazione allegata, inserita nel piano territoriale dei servizi socio sanitari.

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l'attività svolta dall'ente risulta correttamente inquadrabile nel settore n. 1 di cui al comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97; trattandosi di un settore c.d a solidarismo immanente si può, quindi, concludere che nel caso di specie risulta integrato il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) della norma sopra richiamata.

In ogni caso qualora questa Direzione regionale, in base agli elementi citati, non dovesse ritenere integrato il requisito di solidarietà sociale, può svolgere un supplemento di indagine al fine di verificare se tale attività possa rientrare nei parametri delle attività connesse.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontrato perseguimento del requisito di cui alla lettera b) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 278 – del 16/09/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla Fondazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, C.so XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 maggio 2011, prot. n. 2011/46666 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della Fondazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 1 dello statuto evidenzia che "scopo precipuo della fondazione consiste nell'ospitare persone che necessitano di assistenza, fornendo servizi destinati a salvaguardare l'integrità fisica e psichica degli assistiti anche attraverso lo stimolo al recupero delle attività e la promozione del ruolo-sociale e culturale."

L'attività della fondazione sembra correttamente riconducibile al settore di iscrizione dichiarato, settore per il quale anche codesta direzione regionale non ha, peraltro, operato alcun rilievo.

Con riferimento, invece, a quanto eccepito da codesta Direzione Regionale in relazione alla presenza dei c.d. enti "esclusi" che esercitino un'"influenza dominante" nella fondazione questa Agenzia, per un'articolata analisi della questione, ritiene di opportuno rimandare al proprio Atto di Indirizzo, approvato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010, reperibile sul sito web dell'Agenzia per il terzo settore nella sezione Atti di Indirizzo.

A tal proposito, si richiama, altresì, l'ultima circolare n.38/E del 1 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, che recepisce la posizione espressa dall'Agenzia per il terzo settore nell'Atto di Indirizzo sopra menzionato.

In ragione di quanto diffusamente argomentato nel documento citato, questa Agenzia ha rilevato che l'interpretazione adottata in precedenza dall'amministrazione finanziaria in relazione all'illegittimità della presenza di "enti esclusi" nella ONLUS non è suffragata da esplicite disposizioni di legge né può ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, lascia trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito dal novero delle Onlus anche i soggetti partecipati da enti esclusi, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante e le preoccupazioni derivanti dall'attività dominante svolta dall'ente partecipante nella Onlus non trovano applicazione per la fattispecie in esame, giacché non vi sono elementi utilizzabili a suffragio di tale interpretazione né nella normativa prevista per le Onlus né nella *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguimento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della Fondazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

3) BENEFICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 240 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;

- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 28 giugno 2011, prot. n. 0053035 pervenuta in data 29 giugno 2011 prot. n. 868-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", con sede in XXXXX, Piazza XXXXX, C.F. XXXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Approvato dal Consiglio del 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 ottobre 2009 prot. n. 0053035 – 28/06/2011, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 3 (beneficenza) lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'associazione è stata costituita dopo l'esperienza di raccolta fondi per la popolazione abruzzese, colpita dal sisma nel 2009, promossa dal XXXXX.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) emerge che *"L'associazione ha per oggetto la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza sia in ambito nazionale che internazionale"*.

L'attività, così come descritta in statuto, è correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus.

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione all'assetto di *governance* dell'associazione, in ragione della presenza tra i soci fondatori di un "ente escluso", questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica citata e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione pone rilevanti problemi giuridici ed interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

A tal proposito, si evidenzia che il Consiglio dell'Agenzia per le Onlus ha emanato con delibera n. 362 del 4 ottobre 2010 un Atto di Indirizzo nel quale ha evidenziato le proprie argomentazioni in merito alla questione.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare alcuni aspetti di rilievo al fine di chiarire le ragioni alla base della diversa interpretazione sostenuta dalla scrivente Agenzia, rinviando al citato Atto di Indirizzo per ulteriori valutazioni di dettaglio.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare il precedente Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con delibera n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che "una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico "può fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che "la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo" anche in ragione del fatto che nelle fondazioni "si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto". Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell'"influenza dominante" che gli "enti esclusi" possono esercitare all'interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall'Amministrazione finanziaria, che in risposta all'interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell'ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all'interno dell'ente costituito. Pertanto, bisogna verificare se gli "enti esclusi" esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell'ente. Tale circostanza ricorre "*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*";
- b) in tali ipotesi "*l'organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*".

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l'Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione: "*Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed enti pubblici e, più in generale, di soggetti esclusi dalla qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si conferma l'orientamento già espresso nella*

*risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, secondo il quale la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS. In tal senso si è espressa da ultimo la Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza n. 13/19/07 del 24 gennaio 2007, nella quale la predetta Commissione ha ritenuto che soltanto l'influenza dominante esercitata da una società di capitali in una **associazione**, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, impedisce il riconoscimento della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997."*

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato o "influenzato" da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, **che resta di tipo privatistico**, si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l'impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ed ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus.*

A tal proposito, è noto che la nozione di "influenza dominante" trova la sua sede originaria nell'art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l'impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un'influenza dominante sull'attività e sulle decisioni dell'impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall'art. 2359 del cod. civ. In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse mantenuto "*una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario*". Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che "*sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme*

diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di Onlus l'influenza dominante esercitata dai c.d. “enti esclusi” la quale porterebbe alla indiretta violazione della *ratio* sottesa al decreto la quale giustifica l'esclusione degli enti pubblici “*con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche*”.

Tuttavia, il legame tra il concetto di “influenza dominante” (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla di *canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per “enti di carattere privato” che perseguano fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di tale scelta, invero, risiede proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione del servizio erogato giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non in violazione delle disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art.

2359 cod. civ. - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo e si propone alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ...e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione e ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un'organizzazione. Il comma citato dispone, infatti che “*Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...)*”.

In considerazione di quanto sopra la scrivente ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria non risulta suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell'ente.

L'Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l'ente dall'Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso, l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Si sottolinea infine che il rilievo mosso alla composizione della compagine sociale (*“...gli associati sono XXXXX iscritti al XXXXX”*) appare de tutto infondato.

Da un punto di vista formale lo statuto dell'ente risulta rispettare i requisiti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'associazione *“XXXXX”*, dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

5) FORMAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 233 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere

preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 30 marzo 2011, prot. n. 2011/15482 pervenuta in data 8 aprile 2011 prot. n. 433-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“Associazione XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 24/05/2011 prot. n. 638-III/2.1;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 30 marzo 2011, prot. n.2011/15482 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, con parere n. 94 espresso in data 1 marzo 2005, la scrivente Agenzia richiedeva un approfondimento d'indagine, volto a verificare le attività effettivamente svolte e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, stabilire, se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Codesta Direzione Regionale istante ha risposto al citato supplemento d'indagine, notificando all'ente un questionario, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n.600/1973, nel quale richiedeva di fornire opportuni chiarimenti alle attività statutarie ed ai soggetti destinatari.

In data 28 marzo 2011 l'ente in epigrafe ha restituito il questionario, da cui si evince che l'attività istituzionale effettivamente svolta dall'associazione in esame è la formazione e l'avvio alla professione di giovani giornalisti ed i destinatari della prevalente attività esercitata sono i cittadini delle aree interne del XXXXX.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore della formazione (n.5) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata, in quanto nel questionario citato sono stati indicati quali soggetti destinatari i cittadini delle aree interne del XXXXX.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Si osserva, inoltre, che lo statuto dell'ente in esame rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art.10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della carenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 238 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione del “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 marzo 2011, prot. n. 18133, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, risulta che l'ente è iscritto all'Anagrafe delle Onlus al settore n. 5 (formazione) lett. a) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/97.

Dall'analisi dello statuto (artt. 2) si rileva che l'associazione si propone di *"promuovere il volontariato e organizzare corsi di formazione professionale, studi, ricerche ed iniziative, congressi e conferenze, seminari e gruppi di studio; sviluppare una rete di assistenza e consulenza professionale qualificata, specializzata e funzionalmente coordinata- anche in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni inerenti i seguenti settori: gestione di centri per l'assistenza il recupero di minori, anziani, handicappati, invalidi civili, immigrati, emigrati, tossicodipendenti e comunità terapeutiche; gestione asili nido (...); tutela della salute e della famiglia (...); problemi del lavoro (...); tutela, valorizzazione e restauro dell'ambiente naturale e costruito, tutela dei beni archeologici"*.

La scrivente Agenzia osserva, in proposito, che sarebbe opportuno un supplemento d'indagine per verificare quale sia l'effettiva attività istituzionale dell'ente, in quanto non è chiaro né il tipo di attività effettivamente svolta né se l'attività di formazione sia rivolta a soggetti svantaggiati .

Si osserva, in ogni caso, che tale supplemento allo stato attuale risulta superfluo in quanto il godimento della qualifica di Onlus è comunque improprio, poiché lo statuto dell'ente in epigrafe è carente dei requisiti formali di cui alle lettere c), e), f), h) e, parzialmente, d) di cui al comma 1, art. 10, del D.lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza, nello statuto dell'ente in epigrafe, dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *h)* e, parzialmente, *d)* del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione del "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 264 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 giugno 2011, prot. n. 2011/60054, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti

civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che lo scopo sarebbe quello "di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso attività e servizi orientati all'educazione, alla formazione ed alla promozione di valori culturali rivolti ad una pluralità di soggetti e persone, con particolare riguardo ai soggetti in stato di disagio socio economico familiare, ai lavoratori svantaggiati, ai disoccupati, agli inoccupati e alle persone definite attive nel mondo del lavoro (...). In particolare l'associazione ha come oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori: istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, promozione della cultura e dell'arte, assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela dei diritti civili e delle persone svantaggiate e in stato di disagio, turismo sociale, azioni rivolte agli immigrati, migranti ed emigrati (...)". L'articolo in esame evidenzia anche le attività svolte nei settori condizionati sarebbero rivolte a soggetti svantaggiati ma al contempo non si può fare a meno di notare che sono presenti attività anche non riconducibili ai settori Onlus indicati.

Inoltre la quantità di settori ed attività menzionate pone alcune perplessità alla scrivente in relazione alla possibile operatività dell'associazione in tali e così tanti ambiti.

Per la complessità e quantità di attività descritte in statuto questa Agenzia ritiene che sarebbe stato necessario richiedere un'approfondita relazione sull'effettivo ambito di azione dell'ente ed, in particolare, in relazione ai soggetti destinatari delle attività stesse.

Tuttavia, questa Agenzia ha provveduto ad estendere la propria indagine attraverso l'analisi di documentazione reperita sul sito *web* dell'associazione (XXXXXX) dal quale l'associazione non sembrerebbe svolgere la propria attività in modo esclusivo nei confronti di soggetti svantaggiati ma, piuttosto, avere quali principali interlocutori imprese, enti pubblici e persone fisiche anche non svantaggiate ai quali offrirebbe corsi di formazione *online* in materia di sicurezza sul lavoro.

Ne deriva, pertanto, che sia da un punto vista formale dello statuto sia da un punto di vista operativo in relazione alle numerose offerte di formazione individuabili sul sito *web* dell'ente, non sembra potersi ritenere che l'associazione sia in possesso del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento, invece, ai requisiti formali la scrivente ne ha rilevato la presenza nello statuto.

In conclusione, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, motiva l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in

merito alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 273 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione del “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione al “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 27 aprile 2011, prot. n. 2011/20242, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel

caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'associazione si è iscritta nel settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

L'ente, fin dalla sua costituzione, ha sempre operato come I.P.A.B. Con Decreto del Presidente della giunta della Regione Campania del XXXXX n. XXXXX, l'organizzazione è stata trasformata in fondazione di diritto privato.

A tal proposito l'art. 3 dello statuto evidenzia che l'associazione si propone di provvedere, nel rispetto della volontà del fondatore, alla formazione, educazione morale e fisica dei ragazzi del Comune di XXXXX, soprattutto attraverso l'organizzazione ed il funzionamento di attività educative, sociali, ricreative e sportive.

Dal processo verbale redatto dai funzionari dell'ufficio locale di XXXXX risulta che l'ente svolge l'attività nell'ambito dell'istruzione e della formazione e che tali attività non sono rivolte in via esclusiva a soggetti svantaggiati.

Lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lettera *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, come da processo verbale, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 228 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 29 marzo 2011, prot. n. 2011/6400 pervenuta in data 5 aprile 2011 prot. n. 395-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’associazione “XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 24/05/2011 prot. n. 637-III/2.1;

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 marzo 2011, prot. n.2011/6400 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe elenca attività istituzionali che sembrerebbero solo parzialmente riconducibili nel settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente Agenzia riterrebbe, pertanto, opportuno un approfondimento volto a verificare le attività effettivamente realizzate ed i destinatari, per stabilire se viene soddisfatto il requisito di solidarietà sociale, previsto dalla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha inviato molteplici note all'ente in epigrafe, richiedendo la documentazione inerente l'attività svolta negli anni 2008, 2009 e 2010, nonché l'invio di una relazione illustrativa sulle attività svolte, con l'indicazione delle azioni, delle modalità del loro svolgimento e dei soggetti destinatari delle medesime: le menzionate note sono rimaste, peraltro, inevase da parte dell'ente in epigrafe.

A tal riguardo, la Direzione Regionale istante ha dato incarico alla Direzione Provinciale di XXXXX di effettuare un accesso presso la sede legale dell'associazione in esame, a seguito del quale è stato redatto verbale di accesso e constatazione, redatto in data 14 marzo 2011.

Dalla valutazione del processo verbale di accesso e constatazione è emerso che l'ente in epigrafe svolge attività consistente nell'erogazione di servizi di patronato.

La suddetta attività di erogazione di servizi di patronato non può certo essere inquadrabile in alcuno dei settori previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento alle altre attività che sono riconducibili al settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10, sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 236 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria , in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell' "Associazione XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia per le Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all' "Associazione XXXXX" c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 marzo 2011, prot. n. 2011/4818 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che tra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente avesse indicato quale settore di attività il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) nella comunicazione ex art. 11, D.Lgs. 460/97.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata alla comunicazione di cui sopra, indica che l'ente svolge la propria attività oltre che nel settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) anche nei settori n. 3 (beneficenza), n. 4. (istruzione) e n.5 (formazione).

Dall'analisi dello Statuto (art. 3) si rileva che l'ente elenca numerose attività che intende svolgere, tra queste a titolo esemplificativo: "promozione della cultura e dell'arte a livello territoriale locale; attuare (...) iniziative di carattere culturale, artistico, culturale e sociale(...); svolgere attività socio-culturali per il recupero delle tradizioni artistiche, letterarie e storiche del territorio della

provincia di XXXXX; promuovere la stampa scientifica periodica (...); Organizzare conferenze, congressi e incontri per le tematiche cui è rivolto lo scopo dell'associazione(...).”

Alcune attività, così come descritte nello statuto, appaiono riconducibili, almeno in astratto, al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) altre, invece, non paiono riconducibili ad alcuno dei settori tassativamente previsti per le Onlus.

Dall'analisi della documentazione richiesta all'ente dalla DRE istante risulta che in concreto l'attività dell'associazione si sia tradotta nell'organizzazione di un convegno sul tema della sicurezza degli stadi; nella realizzazione di un codice di diritto sportivo edito dalla Casa editrice XXXXX; ha erogato contributi economici per la stampa di locandine per un evento curato dall'associazione “XXXXX” e per la registrazione di un album musicale del gruppo “XXXXX”.

Tali attività non sono inquadrabili in alcuno dei settori di attività tassativamente previsti alla lett. a) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente in epigrafe non appare in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, articolo 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 242 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Toscana, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione ZZZZZ”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'“Associazione ZZZZZ” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Toscana

in relazione all'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 aprile 2011 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'associazione si è iscritta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 2 dello statuto evidenzia che l'associazione si propone di salvaguardare e di diffondere l'arte della cultura orale attraverso varie forme espressive legate all'ottava rima, alla poesia estemporanea, alla letteratura orale di tradizione, al XXXXX e di insegnarla e rappresentarla agli interessati. L'associazione realizzerà manifestazioni culturali varie, comunque, utili ed opportune per il conseguimento degli indicati scopi, anche verso categorie di soggetti disabili.

Considerata la contraddittorietà delle previsioni statutarie e le dichiarazioni del legale rappresentante sarebbe stato opportuno svolgere un supplemento di indagine volto ad appurare in maniera puntuale quali siano i destinatari nei confronti dei quali sono dirette le attività.

Poiché dalla documentazione allegata risulta che la Direzione regionale ha più volte chiesto di relazionare nel merito e le risposte dell'ente non sembrano essere esaustive, questa Agenzia ritiene che il requisito solidaristico non risulta pienamente soddisfatto.

Lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lettera *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 esprime parere positivo in merito

alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 245 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 aprile 2011, prot. n. 2010/7574 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel

caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Nella dichiarazione sostitutiva compilata dal rappresentante legale dell'ente ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe risultano indicati, come settori di attività, promozione della cultura e dell'arte, beneficenza e formazione. Lo stesso rappresentante ha, altresì, dichiarato che i soggetti a cui le suddette attività si rivolgono non rientrano in via prevalente tra i soggetti svantaggiati.

La Direzione Regionale istante, nell'ambito della sua attività di controllo, ha richiesto all'ente di produrre lo statuto, l'atto costitutivo ed una relazione sull'attività svolte negli anni 2008 e 2009 con l'indicazione delle azioni, delle modalità di svolgimento e della tipologia dei soggetti destinatari.

Essendo rimasta inevasa la suddetta richiesta la Direzione regionale ha dato incarico all'ufficio di XXXXX di effettuare un accesso a carico dell'ente al fine di acquisire la documentazione richiesta.

Dai verbali di assemblea acquisti risulta che l'ente non ha mai operato sin dalla sua costituzione.

Tale circostanza è, inoltre, confermata anche da una dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente in data 22 febbraio 2011 e allegata agli atti.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Si precisa, in ogni caso, che anche da un esame meramente formale dello statuto acquisito in sede di accesso, non tutte le attività ivi descritte rispettano il requisito di cui alla *b*) sopra richiamato, configurandosi quindi anche, sotto questo profilo, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

Nello statuto, infatti, sono indicate attività inquadrabili nel settore della promozione della cultura e dell'arte e della formazione non destinate a soggetti svantaggiati.

Lo statuto, infine, è carente dei requisiti di cui alla lettere *c*), *i*) e parzialmente *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alle lettere *c*), *i*) e parzialmente *f*), della stessa norma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 243 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, contenzioso, riscossione - Ufficio Accertamento del 1 marzo 2011, prot. n. 2011/19432, pervenuta in data 14 marzo 2011 prot. n. 300-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“XXXXX”, con sede in XXXXX, Via XXXXX 1, C.F. XXXXX;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 22/03/2011 prot. n. 327-III/2.1.

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell’elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 marzo 2011 prot. n. 2011/19432 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente ha indicato, nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, il settore di attività n. 11 (ricerca scientifica) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'esame dello Statuto si evince che la "la cooperativa si propone di promuovere, prevalentemente nei riguardi del mondo giovanile e nel campo dei processi di socializzazione, educativi, formativi, occupazionali e comunicativi, ma non escludendo di interessarsi alle problematiche sociali, le attività di: realizzazioni di studi teorici, indagini empiriche e sperimentazioni (...), realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale (...): realizzazione di attività di ricerca e consulenza di processo e di prodotto per enti pubblici (...), offerta a giovani laureandi o neolaureati di stage, di tirocini formativi o esperienze di avviamento al lavoro (...),".

Le attività menzionate nello statuto sembrerebbero inquadrabili nel settore della formazione e della ricerca scientifica. Al riguardo si rileva che per il settore della formazione il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie, tuttavia, tale condizione non è riscontrabile con la conseguenza che l'attività risulta carente del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con riferimento, invece, al settore della ricerca scientifica si evidenzia che il citato requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato a condizione che la stessa sia svolta negli ambiti considerati di particolare interesse sociale, ai sensi del D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 e direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni secondo le modalità definite dal richiamato decreto.

Nel caso di specie dalla lettura dello statuto non è possibile evincere se la ricerca scientifica svolta dall'ente in epigrafe sia riconducibile in uno degli ambiti individuati dall'art. 2 del Decreto sopra richiamato. In ogni caso, anche prescindendo dall'accertamento di tale ambito, sia l'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11 D.Lgs. 460/97, sia il Regolamento stesso, escludono che, relativamente al settore n. 11, la qualifica di Onlus possa essere assunta da enti aventi natura diversa dalla fondazioni. Nel caso di specie l'ente in epigrafe ha natura di cooperativa e, come dichiarato dal rappresentante legale della stessa alla Direzione Regionale istante, l'attività di ricerca è stata conferita in locazione di ramo di azienda alla XXXXX.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, anche per tale settore non risulta integrato il requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisiti di cui alle lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in

merito alla cancellazione dell'“XXXXX”, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.2. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 227 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Provinciale di Trento, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento - Ufficio Controlli del 28 gennaio 2011, prot. n. 10458/2010 pervenuta in data 10 febbraio 2011 prot. n. 174-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione “XXXXX” con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 22/03/2011 prot. n. 329-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente

proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 gennaio 2011, prot. n.10458/2010 il nostro parere preventivo

in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato molteplici settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ovvero il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), il n.4 (istruzione), il n.5 (formazione), il n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) ed il n.10 (tutela dei diritti civili), tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.4) e del processo verbale, redatto in data 8 ottobre 2010, a seguito di accesso, effettuato da funzionari della Direzione Provinciale di XXXXX, presso la sede legale dell'organizzazione, emerge quanto segue.

Dall'art. 4 dello statuto si rileva che "l'associazione si prefigge lo scopo di attivare e realizzare progetti di sviluppo sia per la costruzione di opere pubbliche di prima necessità che di addestramento e formazione nell'ambito della Cooperazione Internazionale. Intende favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, divulgando le finalità mediante interventi promozionali di sensibilizzazione, nonché agire in modo diretto e concreto per la promozione e la difesa dei diritti umani in un'ottica di interculturalità. Intende, inoltre, promuovere un'efficace sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando le fasce sociali meno garantite ed i più deboli".

Come risulta dalla documentazione presentata in sede di accesso, la *mission* dell'associazione in esame consiste nella promozione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, sia per la costruzione di opere pubbliche prima necessità che di addestramento e formazione, in particolare essa è diretta alla popolazione dei campi profughi della zona del XXXXX con la realizzazione di impianti di desalinizzazione dell'acqua e la costruzione di un edificio scolastico.

L'attività fin qui descritta potrebbe essere ricondotta sia al settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1) che a quello della beneficenza (n.3), lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Nel processo verbale viene fatto riferimento all'apertura al pubblico di un'attività commerciale per la vendita di piccoli prodotti di artigianato provenienti da Paesi in via di sviluppo, presumibilmente dal 2007.

A tal proposito, con riferimento all'attività sopra menzionata, si concorda con quanto rilevato nel processo verbale di constatazione sopra menzionato.

Le entrate da attività commerciali sono decisamente inferiori alla percentuale del 66% delle spese complessive con riguardo all'anno 2007, tuttavia la commercializzazione di prodotti provenienti da artigiani in Paesi in via di sviluppo esercitata al fine di reperire fondi per l'attività istituzionale, pur presentando un collegamento materiale con l'attività istituzionale stessa, è un'attività autonoma, non occasionale e svolta con continuità, diretta al pubblico indistinto.

L'attività commerciale sopra descritta, costituendo un'attività autonoma non può, quindi, essere definita come attività connessa a quella istituzionale svolta dall'associazione.

La suddetta attività commerciale, se non supera il 66% delle spese complessive e se non è svolta in via autonoma potrebbe essere considerata attività connessa a quella istituzionale.

Tuttavia, con riferimento all'attività commerciale organizzata in via autonoma e separata anche nel regime fiscale, l'associazione non ha mai beneficiato di alcuna agevolazione fiscale, come peraltro rilevato nello stesso processo verbale. Pertanto, qualora si procederà alla cancellazione dell'ente medesimo dall'Anagrafe Unica delle Onlus, sembra opportuno tenere in considerazione ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni che per l'attività commerciale l'ente in epigrafe non ha mai beneficiato di alcuna agevolazione fiscale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'ente in epigrafe non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Nel processo verbale acquisito emerge, altresì, che l'associazione in esame ha avviato l'iter di iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato della Provincia di XXXXX, ma da verifica effettuata in data 27 giugno 2011 da questa Agenzia, ad oggi, l'organizzazione non risulta ancora iscritta al menzionato registro.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe sotto il profilo formale possiede i requisiti, previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, tuttavia sotto quello sostanziale risulta non rispettare in concreto la lett. *c*) del comma citato.

Inoltre, a parere della scrivente, non è ostativo alla partecipazione della vita associativa il fatto che la sede legale dell'organizzazione in esame coincida con l'abitazione della presidente.

Infine, in considerazione della organizzazione peculiare dell'ente risultante dal processo verbale, si potrebbe suggerire di separare anche giuridicamente l'attività commerciale (che come già detto è stata sottoposta a regime fiscale autonomo) in modo da mantenere l'attività di cooperazione internazionale quale unica attività dell'ente, qualificabile in tal modo come attività di beneficenza.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della carenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la mancanza in concreto del requisito formale di cui alla lett. c) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 229 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 marzo 2011, prot. n.2011/6401 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti

civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) tra quelli previsti dalla lett. *a*), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (artt. 4 e 5) emerge che l'ente in epigrafe "1. promuove e diffonde principalmente la scienza astronomica, e genericamente le discipline ad esse correlate nel territorio; 2. svolge attività di indagini astronomiche; 3. amplia gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo scientifico, ve più precisamente in quello astronomico, affinché sappiano trasmettere le cognizioni scientifiche; 4. si propone come luogo di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente...".

A giudizio di questa Agenzia, valutata anche la relazione illustrativa allegata, l'ente in epigrafe svolge attività istituzionali che sembrerebbero riconducibili nei settori della formazione (n.5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Infatti, non si ravvisa che le attività istituzionali come descritte nello statuto e nella relazione illustrativa si concretizzino in azioni tali da ricadere nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 -formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 235 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Lazio, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio

in relazione alla Fondazione “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 giugno 2011, prot. n.0053040, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Dall'analisi dello Statuto (art.3) risulta che “la Fondazione persegue l'obiettivo di sostenere le persone fragili in situazioni di disagio, per il miglioramento della loro qualità della vita a partire dai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Allo scopo si impegna per:

- lo sviluppo di una rete di servizi residenziali, rivolti alle persone disabili, sostitutivi della famiglia...;
- ...avviare percorsi di autonomia delle persone in situazione di disagio, integrandole nel tessuto sociale della città e, dove possibile, avviandole al lavoro...”.

A tal proposito, ai fini di verificare la corretta riconducibilità al settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), occorre preliminarmente richiamare la nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo, la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'“esclusione sociale” di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003). Anche il D.Lgs. n. 112 del 1998, al quale la suddetta legge rinvia, chiarisce che per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

In considerazione di quanto sopra, l'attività dell'ente in epigrafe appare, pertanto, correttamente inquadrabile nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1) dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/1997, settore per il quale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera “immanente” all'attività stessa.

Ne deriva, quindi, che l'ente può considerarsi in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 del D.Lgs. 460/1997.

Con riferimento all'attività di corsi di formazione (n.5), quest'ultima può essere considerata attività accessoria, in quanto integrativa di quella istituzionale, purché il personale nei cui confronti si svolge la formazione sia utilizzato in via esclusiva all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente del requisito formale di cui alla lettera c) (*il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse*) e parzialmente f), (*sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997; a tal riguardo, si sollecita un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge ai fini della permanenza dell'ente medesimo nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione del constatato perseguimento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo alla cancellazione della Fondazione “XXXXXX” dall'Anagrafe

Unica delle Onlus, sollecitando, peraltro, un tempestivo adeguamento dello statuto ai sensi del decreto 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 241 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell’11 aprile 2011, prot n. 2011/7575, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello

svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 3 (beneficenza), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota dell'8 gennaio 2010 prot. n. 2010/352 la Direzione regionale della Calabria richiedeva all'ente l'invio della documentazione relativa all'attività svolta negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, nonché l'invio di una relazione illustrativa sulle attività svolte, con l'indicazione delle modalità di svolgimento e dei soggetti destinatari. A tale richiesta non è seguito alcun riscontro da parte dell'ente.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'associazione in esame “..... persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità e non ha fini di lucro. In particolare l'associazione potrà: a) promuovere e realizzare iniziative assistenziali, formative, culturali, scientifiche, didattiche ed artistiche a favore della famiglia e dei genitori in particolare, quali primi e principali educatori dei figli; b) promuovere e realizzare assistenza e cura ai bambini ai portatori di handicap, agli orfani e agli indigenti; c) promuovere e valorizzare gli anziani e far crescere il loro ruolo nella società, dare assistenza ed aiuto anche domestico agli anziani soli o ricoverati in case di riposo o in case di cura migliorando così la loro qualità di vita; d) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni, in ambito educativo e con cura speciale per i giovani., non persegue fini speculativi ma finalità di solidarietà sociale.

Le attività così come descritte in statuto sembrano riconducibili più al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1), formazione (n. 5) e promozione della cultura e dell'arte (n. 9) che al settore di iscrizione della beneficenza (n. 3).

Dal processo verbale, redatto in seguito ad accesso in data 26 novembre 2010, emerge che l'ente non ha mai operato sia come attività istituzionale che come adempimenti contabili ed amministrativi.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera b), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 265 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 maggio 2011, prot. n.2011/9622 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus il n.3 (beneficenza) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2) e delle relazioni illustrative degli anni 2008-2009-2010-2011, inviate dall'ente in adempimento alla richiesta della Direzione Regionale istante, emerge che

l'associazione in esame svolge attività istituzionali che sembrerebbero riconducibili nei settori della formazione (n.5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione della beneficenza (n.3), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, infatti, si rileva solamente la donazione di un importo esiguo a favore delle vittime del terremoto di Haiti.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 -formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 275 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 aprile 2011, prot. 2011/37080, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settore di attività il numero 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) emerge che l'ente in esame "...non ha fini di lucro ed intende: perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria a favore dei pazienti con malattie inguaribili in fase avanzata e terminale e delle loro famiglie. In particolare si propone di a) promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione delle Cure Palliative in campo scientifico, clinico e sociale; b) riunire e rappresentare gli operatori attivi nel campo delle cure palliative; c) attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della popolazione.

Gli ambiti nei quali l'ente si sta maggiormente impegnando sono quelli della ricerca, formazione, dell'informazione alla popolazione e dell'approfondimento delle tematiche bioetiche connesse alle cure palliative ed al termine della vita.

L'attività così come descritta in statuto sembrerebbe inquadrabile nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1), assistenza sanitaria (n.2), formazione (n.5).

L'ente inoltre dichiara di occuparsi anche attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11). Con riferimento a tale attività, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca

ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Altre attività non sono comprese in alcuno dei settori previsti dall'art. 10 D.Lgs. n.460/97.

Lo statuto risulta mancante del requisito formale di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché del requisito formale di cui alla lettera *h*) esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.3. CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 230 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX"

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Accertamento e riscossione del 29 marzo 2011, prot. n. 2011/6402 pervenuta in data 5 aprile 2011 prot. n. 397-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla

documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall' "Associazione XXXXX", con sede in XXXXX, C:F: XXXXX;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329, richiesta avviata con nota del 24/05/2011 prot. n. 637-III/2.1;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'"Associazione XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 marzo 2011, prot. n.2011/6402, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.5 (formazione) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate molteplici attività, la cui univoca riconducibilità ad uno o più settori tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, risulta difficoltosa, a giudizio di questa Agenzia.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere di svolgere un supplemento di indagine volto ad acquisire una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

A tal riguardo, si rileva che codesta Direzione Regionale in data 25 gennaio 2011 ha inviato una nota, per richiedere una relazione illustrativa che descrivesse dettagliatamente le attività svolte negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 fino alla data del ricevimento, unitamente all'indicazione delle modalità del loro svolgimento ed alla tipologia dei soggetti destinatari delle medesime.

In data 8 marzo 2011 il rappresentante legale dell'ente in epigrafe ha fatto pervenire una comunicazione nella quale si dichiara che l'ente in epigrafe non ha mai svolto alcuna attività: pertanto, è rimasto inattivo fino ad oggi.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, a parere della scrivente, l'inattività dell'associazione in epigrafe non consente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, che si realizza attraverso lo svolgimento di un'attività riconducibile in uno o più dei settori tassativamente indicati dal Legislatore nell'art. 10, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 della stessa norma.

Lo statuto risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*) ed *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, articolo 10 del D.lgs. 460/1997, nonché per la parziale carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*) ed *f*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 231 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 aprile 2011, prot. n.22813 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quali settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) ed il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (artt. 2,3) emerge una descrizione vaga e generica delle attività, tanto da non potersi ricondurre con certezza ad uno o più settori tra quelli propri delle Onlus.

A questa Agenzia sembrerebbe opportuno svolgere un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha inviato all'ente in epigrafe molteplici note a partire dal 2003, per richiedere all'associazione di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in merito alle attività effettivamente svolte, unitamente ad una relazione illustrativa esplicitiva, al fine di potere comprendere quali siano le iniziative concretamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Il 14 novembre 2003 il rappresentante legale dell'ente in epigrafe informava che avrebbe convocato un'assemblea dei soci per eventuali modifiche statutarie, fornendo conseguente comunicazione alla Direzione Regionale istante.

Considerato il notevole lasso di tempo decorso ad oggi senza che l'associazione in esame abbia prodotto la documentazione richiesta, Codesta Direzione ha nuovamente richiesto chiarimenti, a mezzo posta raccomandata non recapitata per compiuta giacenza.

Ad oggi, non essendo pervenuta alcuna risposta, questa Agenzia ritiene che tale comportamento legittimi la richiesta di cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 232 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 marzo 2011, prot. n.2011/15364 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del

D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) e della documentazione prodotta emerge che l'associazione in esame in epigrafe indica genericamente alcune attività, senza tuttavia specificarne le modalità con cui in concreto le realizza, non permettendo una certa e corretta riconducibilità delle stesse ad uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), del citato comma.

Si osserva che lo statuto è carente dei requisiti formali di cui alle lett. d) (*il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura*), e) (*l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse*); e parzialmente h) (*escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa*) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b) del citato comma, l'ente dovrebbe provvedere ad un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione "XXXXX" nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. f) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 234 – del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’Associazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Campania

in relazione all’Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 aprile 2011, prot. n.2011/16713 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’**Associazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’ente in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.10 (tutela dei diritti civili) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi del mero atto costitutivo (art.3) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà emerge una descrizione generica e vaga delle attività, tanto da non potersi ricondurre con certezza ad uno o più settori tra quelli propri delle Onlus.

A questa Agenzia, sembrerebbe opportuno svolgere un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire lo statuto, una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, in data 7 febbraio 2011 ed in data 11 febbraio 2011 la Direzione Regionale istante ha inviato alcune note all'ente in epigrafe per richiedere di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in merito alle attività effettivamente svolte, unitamente ad una relazione illustrativa esplicitiva, al fine di potere comprendere quali siano le iniziative concretamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Ad oggi, nonostante le sollecitazioni sopra citate, non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'ente e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate nell'atto costitutivo e nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che l'atto costitutivo dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*) del comma citato, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**' dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 237 – del 15/07/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'Associazione "XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 marzo 2011, prot. n. 2011/22324, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, è il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) risulta che le finalità dell'associazione sono:

- *Rafforzare i valori fondamentali quali il rispetto e i valori alla persona, la priorità dell'essere umano come soggetto del progetto di sviluppo economico e sociale, la ricerca di armonizzazione e valorizzazione dell'uomo con e nell'ambiente.*
- *Promuovere e proporre un modello associativo mirato allo sviluppo dei luoghi di elaborazione progettuale, all'auto imprenditorialità giovanile e all'impresa sociale, all'intercomunicazione tra gli associati e gli enti pubblici e privati*

- *Realizzare una rete di professionalità per la gestione di servizi rivolti agli associati quali studi di fattibilità, formazione, accompagnamento e tutoraggio; allacciare legami anche con imprese e altre realtà economiche non associate che condividono progetti promossi dall'associazione o dalle imprese associate.*

L'attività, così come enunciata in statuto, non sembra riconducibile al settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n. 8) né ad alcuno dei settori di attività tassativamente previsti dal D.Lgs. 460/97.

Dalla lettura del Processo Verbale di Costatazione redatto in data 20 novembre 2007 a cura dell'Ufficio Locale di XXXXX emerge che l'ente in epigrafe, pur indicando nella denominazione l'acronimo O.N.G., non ha mai richiesto (e di conseguenza ottenuto) il riconoscimento di idoneità dal parte del Ministero degli Affari Esteri. Si rileva pertanto che l'ente non rientra tra le c.d. Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 D.Lgs. 460/97, in quanto non risulta essere una Organizzazione non governativa riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri.

Al fine della corretta fruizione della qualifica di Onlus l'ente in epigrafe dovrebbe, dunque, svolgere attività istituzionale in uno dei settori tassativamente indicati alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97. Tale condizione, per le ragioni prima esposte, non risulta verificata.

Dalla lettura dello statuto emerge, poi, una peculiare disciplina del rapporto associativo (art. 4): *“Ogni socio ha diritto ad un voto ad eccezione dei soci fondatori ai quali sono riservati due voti per le deliberazioni assembleari; in oltre ai soci fondatori è riservato il 50% dei posti in Consiglio (..)”*. Lo statuto risulta, quindi, non solo carente del requisito di cui alla lett. h) comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97 ma contiene una clausola in contrasto con la medesima previsione normativa.

Si rileva, inoltre, che da un punto di vista formale l'ente risulta carente - oltre che del requisito di cui alla lett. h) come sopra esposto - anche del requisito di cui alle lettere c), f) e parzialmente d), comma 1, art. 10 D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza del requisito di cui alla lettera a) e b) e dei requisiti formali di cui alle lett. c), f), h) e parzialmente d) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 266 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 maggio 2011, prot. n.2011/22455 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.6), modificato il 7 febbraio 2011, emerge che vengono elencati quasi tutti i settori di attività tra quelli di cui alla lett. a), comma 1, art.10 del D.Lgs. n.460/1997 con una descrizione vaga e generica delle medesime, tanto da non potersi ricondurre le attività indicate con certezza ad uno o più settori tra quelli propri delle Onlus.

A questa Agenzia, sembrerebbe opportuno svolgere un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha inviato all'ente in epigrafe in data 9 marzo 2011 il questionario, ai sensi dell'art.32, comma del D.P.R. n.600 del 1973, per richiedere all'associazione di fornire per iscritto opportuni chiarimenti in forma di relazione, in merito alle nuove attività istituzionali effettivamente svolte, alle modalità di svolgimento delle medesime ed ai soggetti destinatari.

Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni a riguardo, non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'ente in epigrafe e, pertanto, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lett. c) ed h), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la parziale carenza dei requisiti formali di cui alle lett. c) ed h) del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 267 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX , Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 maggio 2011, prot. n.2011/19060 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, l'ente in epigrafe ha indicato il settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) e della documentazione prodotta emerge che l'associazione indica genericamente alcune attività, senza tuttavia specificarne le modalità con cui in concreto le realizza, non permettendo una certa e corretta riconducibilità delle stesse ad uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Si osserva che lo statuto è carente dei requisiti formali di cui alle lett. *d*) (*il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura*), *e*) (*l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse*); e parzialmente *h*) (*escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa*) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del citato comma, l'ente dovrebbe provvedere ad un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione "XXXXX" nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 268 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 10 maggio 2011, prot. n.2011/19061, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso in esame, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.4) emerge che "l'associazione ha lo scopo di provvedere ed operare per la salvaguardia e la protezione dei cani e degli animali in genere, nonché alla loro assistenza. Inoltre, promuove e realizza tutte le necessarie azioni a difesa, tutela e cura dei cani e degli animali in genere anche al fine di limitare il fenomeno del randagismo...".

Vengono elencate molteplici azioni di cui alcune potrebbero essere correttamente riconducibili al settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), mentre altre sembrano di dubbio inquadramento nell'ambito dei settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, questa Agenzia ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte, le modalità di azione ed i destinatari delle medesime, al fine di potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) ("il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a*) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse"), *i*) ("l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione

non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS») e parzialmente *f*) (“l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge), previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del citato comma, l'ente dovrebbe provvedere ad un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione “XXXXXX” nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 269 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Liguria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 luglio 2011, prot. n.2011/16745 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) tra quelli previsti dalla lett. a), art. 10 del D.Lgs. n.460.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe elenca attività istituzionali che sembrerebbero solo parzialmente riconducibili nel settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), alcune parzialmente riconducibili ad altri settori propri delle Onlus ed altre, invece, non inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto a verificare le attività effettivamente realizzate ed i destinatari, per stabilire se viene soddisfatto il requisito di solidarietà sociale, previsto dalla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito, la Direzione Regionale istante ha dato incarico a funzionari della Direzione Provinciale di XXXXX di effettuare un accesso in data 5 luglio 2011 presso la sede legale dell'ente, a seguito del quale è stato redatto verbale di accesso e constatazione.

Dalla valutazione del processo verbale di accesso e constatazione è emerso che l'ente in epigrafe svolge attività consistente esclusivamente nella gestione di un'area attrezzata per il camping, come peraltro indicato, altresì, dal sito di riferimento dell'associazione in esame: www.XXXXX.

La suddetta attività di gestione di area camping non può certo essere inquadrabile in alcuno dei settori tassativamente previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta, l'associazione in esame ha svolto attività commerciale nel corso dei periodi di imposta oggetto del controllo, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art.149 del T.U.I.R. e praticando prezzi in linea con quelli di mercato di altri operatori commerciali.

Si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta formalmente i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ma in concreto, in virtù di quanto rilevato nel processo verbale menzionato sopra, è stato appurato quanto segue.

Le assemblee dei soci risultano saltuarie, i verbali delle stesse sono generici e non riportano in maniera chiara le vicende dell'organizzazione in modo da poterne controllare la gestione e non viene dimostrato che le assemblee sono state convocate secondo le modalità previste dallo statuto stesso dell'organizzazione. Inoltre, come risulta dai verbali delle assemblee acquisiti la partecipazione dei soci alla vita associativa è meramente temporanea.

Pertanto, non viene pienamente rispettato il requisito di democraticità di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La previsione, secondo cui l'acronimo Onlus dovrebbe essere utilizzato in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in realtà, viene disattesa sia nella pubblicità che su internet, oltre che all'interno della struttura presso la quale opera, in quanto viene usata la semplice dicitura "XXXXX": pertanto, in concreto, non viene rispettato il requisito formale di cui alla lett. *i*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *h*) ed *i*) del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 274 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'"Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'"Associazione XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 maggio 2011 prot n. 2011/42873, il nostro parere preventivo

in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, risulta che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'associazione si è iscritta nel settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 3 dello statuto evidenzia che l'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; si rivolge a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Opera nei settori dell'istruzione, formazione, ricerca scientifica, promuovendo in particolare la prevenzione.

L'associazione orienta la propria attività al fine di: a) migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psicofisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi, b) gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche e occupazionali sia nei confronti di persone che non versino in tali condizioni o che siano indispensabili per la buona riuscita del programma didattico formativo reso nei confronti degli svantaggiati.

Altre attività invece non sono riconducibili in alcun settore previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

L'ente inoltre dichiara di svolgere anche attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11). Con riferimento a tale attività, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera *e*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alla lettera *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché del requisito formale di cui alla lettera *e*) del sopracitato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

I.2.2.4. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL’ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D’INDAGINE¹⁴

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 239 - del 15/07/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

¹⁴ Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate che, accogliendo l’istanza di supplemento d’indagine formulata nel parere dall’Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l’emissione di una nuovo parere

Dato atto della nota dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Accertamento del 29 marzo 2011, prot. n. 2011/29033 pervenuta in data 6 aprile 2011 prot. n. 407-III/2.1 in merito alle sussistenze dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall' "Associazione XXXXX", con sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXX;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell' Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all' Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell' "Associazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 29 marzo 2011, prot. n. 2011/29033, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie si rileva che l'ente in epigrafe risulta essere iscritto al settore n. 7 (tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) tra quelli tassativamente previsti per le Onlus.

La scrivente Agenzia con parere emesso con delibera n. 363 del 16 settembre 2009, al fine di acquisire elementi utili per valutare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ha invitato la Direzione Regionale istante a svolgere un supplemento d'indagine.

La Direzione Regionale della Lombardia, accogliendo l'invito della scrivente, in data 14/09//2010 ha provveduto a notificare all'ente in esame un una nota nella quale si richiedeva una relazione dettagliata sulle attività svolte, le iniziative realizzate, unitamente ad adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato, al fine di poter valutare l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Dalla documentazione trasmessa dall'associazione alla DRE istante si evince che *“l'attività istituzionale relativa all'attività di finanziamento e/o versamento di contributi per il mantenimento/ammodernamento dell'XXXXX non si è potuta esplicare negli ultimi anni per le lungaggini della proprietà (Comune di XXXXX) nella decisione di ristrutturare integralmente il Museo.”*

Le attività poste in essere dall'associazione sono, dunque state le seguenti:

- ✓ Pubblicazione, congiuntamente al Festival pianistico Internazionale XXXXX, di un volume, di una medaglia di bronzo e di un convegno con il Comune di XXXXX relativo alla figura di XXXXX;

- ✓ Finanziamento de restauro e del trasporto di un dipinto del Pisanello;
- ✓ Elaborazione di un pieghevole con materiale informativo e promozionale - distribuito alla aeroporto di XXXXX – denominato “I gioielli dell’XXXXX”;
- ✓ Erogazione di un contributo per il concerto di musica barocca nell’ambito della manifestazione XXXXX;
- ✓ Erogazione di contributi all’associazione XXXXX;
- ✓ Finanziamento borsa di studio finalizzata alla promozione dell’attività artistica della XXXX.

Le attività, così come descritte, non appaiono riconducibili al settore (n.3) beneficenza: nel precedente parere emesso dalla scrivente, si rilevava l’impossibilità di desumere – dalla documentazione prodotta – la natura delle erogazioni a favore del museo e se le medesime erogazioni fossero effettivamente finalizzate ai progetti di utilità sociale. In base a quanto esposto dall’ente nella relazione prodotta, tali erogazioni al museo non sono mai state effettuate (benché non per cause imputabili all’associazione).

Per quanto attiene il settore di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus, ossia il settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico) si rileva che ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42 /2004: *“Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*. Il D.Lgs. 42/2004 permette non solo di identificare i beni oggetto della tutela, della promozione e della valorizzazione ma definisce altresì le modalità attraverso le quali realizzare tale attività. Ai sensi dell’art. 3 del citato decreto l’attività di tutela consiste: *“nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituendo il patrimonio culturale ed a garantire la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione”*.

Sulla base del dettato normativo, dunque, l’unica attività, tra quelle poste in essere dall’associazione che appaia in astratto riconducibile a tale settore sembra essere il finanziamento del restauro e del trasporto dell’opera del XXXXX.

Per quanto concerne tutte le altre attività poste in essere dall’associazione - descritte sia nella relazione che nei verbali del consiglio di amministrazione – si evince che una parte di esse possa essere ricondotta al settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte), tuttavia non risulta che i destinatari di tali attività siano esclusivamente persone svantaggiate né che l’associazione riceva apporti economici dall’amministrazione centrale dello Stato, violando dunque le prescrizioni di cui all’art. 10, comma 2, D.Lgs. 460/97.

Parte delle attività (tra le quali a titolo esemplificativo: l’organizzazione di viaggi e gite culturali a Madrid; Praga e Dresda; Venezia) non appare riconducibile ad alcuno dei settori di attività tassativamente previsti per le Onlus dal D.Lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene quindi possibile rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, crediamo che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che l’attività svolta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato), non essendo rivolta a soggetti svantaggiati, sia carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b)* del citato comma.

Da quanto esposto emerge che l'ente è carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus ossia il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, alla luce delle considerazioni sopra esposte relative alle attività istituzionali dell'ente in epigrafe, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 270 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 19 luglio 2011, prot. n.2011/72934, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'amministrazione centrale dello stato ex art. 10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, con parere n.464 espresso in data 2 dicembre 2009, la scrivente Agenzia richiedeva un supplemento d'indagine finalizzato ad acquisire una relazione illustrativa con la descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte, delle modalità e dei soggetti destinatari di tali attività, al fine di stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Codesta Direzione Regionale istante, accogliendo l'invito della scrivente, in data 1 aprile 2010 ha inviato all'associazione una nota, con la quale ha richiesto l'inoltro dello statuto attualmente vigente ed una relazione integrativa, al fine di potere comprendere quali fossero le attività istituzionali effettivamente poste in essere dall'ente ed i soggetti destinatari.

Dato che non è pervenuta alcuna risposta dall'ente in epigrafe, la Direzione Regionale istante ha provveduto ad inoltrare un ulteriore sollecito in data 18 gennaio 2011: la notifica presso il domicilio del rappresentante legale dell'associazione è andata a buon fine in data 13 aprile 2011, ma non è stata adempiuta la richiesta di integrazione di documentazione dall'associazione.

Ad oggi, non pervenendo alcuna risposta alla richiesta inoltrata, questa Agenzia ritiene che tale comportamento renda inevitabile la cancellazione dell'associazione dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

Dal mancato accoglimento delle richieste effettuate dalla Direzione Regionale istante deriva, infatti, l'impossibilità, con riferimento alle attività dichiarate in statuto, di verificare la presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione dell'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza del requisito di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 271 – del 16/09/2011 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Puglia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Puglia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 marzo 2009, prot. n.2009/14644 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello

svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un supplemento di indagine, invitando l'ente citato a produrre documentazione al fine di verificare l'attività effettivamente svolta. A tal proposito, dalla lettura dello statuto, l'attività dell'ente era stata individuata nel settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico).

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, richiedendo all'ente copia della relazione illustrativa per ottenere chiarimenti in merito all'attività istituzionale concretamente svolta.

Dall'analisi del verbale dell'assemblea tenutasi il 27 aprile 2008 dove sono illustrate le attività svolte nell'anno 2007 e che si svolgeranno nell'anno 2008 si evince che l'attività svolta principalmente dall'ente consiste nella realizzazione di conferenze ed eventi culturali. Tale attività è inquadrabile più nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) che nel settore di iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (n.7). Per il settore della promozione della cultura e dell'arte, il requisito di solidarietà sociale risulta soddisfatto solo se l'attività è rivolta a soggetti svantaggiati o se l'ente riceve finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato. Tali condizioni nel caso di specie non risultano rispettate.

L'ente ha curato inoltre la catalogazione dei beni culturali di numerosi comuni della XXXXX. Ha provveduto alla catalogazione di tutti gli argenti liturgici esistenti a XXXXX e le opere d'arte della XXXXX. Nel 1997 ha ricevuto in dono la biblioteca moderna, alcune opere d'arte e cospicui reperti storici appartenuti alla casata dei XXXXX e per tale ragione ha creato un Centro studi con l'intento di valorizzare e di studiare il grande archivio storico.

Il decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce quali sono i beni che possono essere qualificati come artistici e storici e quindi essere considerati meritevoli di attività di tutela, promozione e valorizzazione. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice *".....Sono beni culturali le cose immobili, mobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 , presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze avente valore di civiltà....."*

Tranne che in alcuni casi indicati dalla legge, è necessaria una dichiarazione che accerti la sussistenza, nelle cose oggetto di tutela – promozione – valorizzazione, dell'interesse culturale: dichiarazione cui si perviene attraverso un procedimento di verifica da parte delle competenti autorità ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice stesso.

Nel caso di specie l'ente non ha fornito un'esatta indicazione dei beni che intende tutelare e promuovere e non ha prodotto alcuna documentazione idonea ad attestare il valore culturale e artistico dei beni oggetto di tutela.

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera f), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del mancato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché parzialmente del requisito formale di cui alla lettera *f*) del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 276 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione della fondazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla fondazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 ottobre 2010, prot. n.34573 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della fondazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939,

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un approfondimento volto a verificare una voce di bilancio, riguardante un vitalizio che viene erogato da parte dell'ente a favore della signora XXXXX.

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, richiedendo all'ente spiegazioni circa questa voce che può configurarsi come violazione di cui al divieto della lettera e) art. 10 D.Lgs. n. 460/97 in quanto l'ente non si occupa di attività di beneficenza.

Dall'analisi della relazione si evince che il testatore signor XXXXX ha istituito come erede di tutti i suoi beni mobili ed immobili la fondazione XXXXX imponendo alla stessa un legato sotto forma di rendita vitalizia a favore della signora XXXXX per tutta la durata della vita di quest'ultima. Tale erogazione di denaro non rappresenta però violazione del divieto di cui alla lettera e) dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97, in quanto trattasi dell'adempimento di un obbligo imposto dal testatore a carico della fondazione quale unica erede beneficiaria.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguimento del requisito di cui alla lettera b) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della fondazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 277 – del 16/09/2011 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della "Fondazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per il terzo settore

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

riguardante

la cancellazione della "Fondazione XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

*Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia*

in relazione alla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Approvato dal Consiglio il 16 settembre 2011

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 maggio 2009, prot. n.2009/53375 e precedenti integrazioni, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione regionale a svolgere un approfondimento volto a verificare l’attività concretamente svolta, i soggetti destinatari, nonché copia dei bilanci.

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l’invito della scrivente, richiedendo all’ente approfondimenti con riguardo all’attività e alla documentazione contabile.

Dall’analisi della documentazione si evince che in origine l’ente in epigrafe era denominato Associazione XXXXX. In data 13 febbraio 2009 l’ente si è trasformato e ha cambiato la forma giuridica e la denominazione in “Fondazione XXXXX”

L’ente “.....è impegnato nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale per la tutelare la promozione della salute e del benessere della persona negli ambiti dell’assistenza ostetrica e ginecologica e riproduttiva prima, durante e dopo la gravidanza.

Si occupa anche della prevenzione, della cura e della promozione del benessere della persona e del nascituro, affrontando le patologie della gravidanza, promuovendo e realizzando attività di assistenza sanitaria, erogando contributi verso organizzazioni pubbliche e private non profit che

operano in campi analoghi, realizzando direttamente o indirettamente attività di ricerca scientifica negli ambiti correlati alle patologie ginecologiche, riproduttive della gravidanza.

L'attività della fondazione è prevalentemente diretta ad arrecare benefici nei confronti di individui, gruppi e comunità che versano in condizioni di disagio fisico, psichico, economico sociale o familiare.....”.

L'attività così come descritta è riconducibile al settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1) e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n. 11).

L'ente inoltre dichiara di occuparsi anche di beneficenza mediante l'erogazione di borse di studio per l'attivazione di interventi curati da specialisti ginecologi impegnati in attività di sala operatoria e sala parto, valutazione di pazienti con patologie della gravidanza, diagnostica ecografica ostetrica e ginecologica di I e II livello, sportello di consulenza alle coppie con problemi di infertilità.

In collaborazione con la Fondazione XXXXX gestisce un progetto circa lo studio degli effetti dell'ipossia sulle cellule placentari.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'attività dell'ente in epigrafe risulta soddisfare il requisito di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrato perseguimento del requisito di cui alla lettera *b*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

I.2.2.5. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 226 - del 15/07/2011; N. 263 - del 16/09/2011; Pareri all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003.

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per il terzo settore in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia – Settore Controlli, Contenzioso e riscossione - Ufficio Accertamento del 15 giugno 2011, prot. n.2011/40526 pervenuta in data 16 giugno 2011 prot. n. 764-III/2.1 in merito alla cancellazione e conseguente decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 266 del 18 luglio 2003 per le organizzazioni indicate nella predetta documentazione e di seguito elencate:

Omissis

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus e la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Preso atto del fatto, inoltre, che la Direzione istante, in base al Decreto ministeriale n. 266 del 18.07.2003, ha provveduto ad inviare alle organizzazioni risultanti iscritte nell'Anagrafe unica delle Onlus della Sicilia formale richiesta ad adempiere a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 266/2003, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento dagli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il decreto Ministeriale n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali è previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente, previo parere dell'Agenzia per il terzo settore;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere positivo alla cancellazione delle organizzazioni di seguito elencate:

Omissis

2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Oggetto: Vs. riferimento nota prot. n. 2011/40526.

Con la presente rispondiamo alle Vostre richieste di parere preventivo in ordine alla cancellazione delle organizzazioni indicate nella nota richiamata in oggetto e risultante iscritte nell'Anagrafe delle Onlus ma delle quali non é stato possibile, da parte Vostra, acquisire alcuna documentazione utile a valutare il legittimo godimento, da parte delle stesse, della qualifica soggettiva di Onlus.

Preso atto del fatto che codesta Agenzia, in base al Decreto n. 266 del 18.07.2003, ha inviato una richiesta scritta ai suddetti enti risultanti iscritti nell'Anagrafe Unica delle Onlus, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento da parte degli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali é previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nel registro senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate é autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente;

L'Agenzia per il terzo settore, nella sua seduta del 15 luglio 2011, ha espresso

parere favorevole

alla cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus degli enti di seguito elencati.

Omissis

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENCALE, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON É STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Associazione “Amici della musica”
- Associazione antiracket di Palermo
- Associazione Centro culturale Europa 2000
- Associazione Cristiana Evangelica
- Associazione culturale sportiva poliv. Zenith
- Associazione di volontariato Martino Aliberti
- Associazione Domus Aurea San Giuseppe
- Associazione Fisioterapia e benessere
- Associazione Il Tucano
- Associazione La maschera
- Associazione Minerva
- Associazione non profit Amici della natura e tradizioni
- Associazione Nuovo Millennio
- Associazione sportiva dilettantistica Virtus Fortitudo
- Centro studi Iblei
- Comunità Shalom
- Corpo bandistico Kasmeneo
- Fondazione U. Bonino e Maria Sofia Pulejo

I.2.4. PARERI RILASCIATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 285 del 16/09/2011 Parere alla Direzione Regionale del Piemonte in relazione alle categorie di soggetti destinatari della misura del cinque per mille.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha previsto che le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti gli enti di terzo settore;

Vista la nota del 2 agosto 2011, pervenuta in data 4 agosto 2011, prot. 1048-III/1.3, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Piemonte richiedeva chiarimenti in merito alle categorie destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere;

Ritenuto opportuno operare chiarimenti in merito al quesito prospettato da Direzione regionale in quanto l'errata interpretazione della normativa potrebbe comportare provvedimenti ingiustamente penalizzanti nei confronti degli enti interessati;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

Su proposta del relatore consigliere Adriano Propersi, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere, come espresso in premessa, che è da ritenersi parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Piemonte.

Agenzia per il terzo settore

Parere

(ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

richiesto da

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

SETTORE CONTROLLI, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE

UFFICIO ACCERTAMENTO

in relazione

alle categorie di soggetti destinatari della misura del cinque per mille

Approvato dal Consiglio del 16 settembre 2011.

Premessa

Con nota del 2 agosto 2011, prot. 211/45817, pervenuta in data 4 agosto 2011, prot. 1004 III/1.3, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Piemonte, chiede a questa Agenzia un chiarimento in merito ai requisiti necessari per il godimento della misura del cinque per mille da parte delle associazioni riconosciute facenti parte della categoria degli enti del volontariato di cui, da ultimo, alla lett. *a*), art. 2 del D.P.C.M. 23.04.2010¹⁵.

L'Agenzia delle Entrate chiede a questa Agenzia se le associazioni riconosciute, ai fini del godimento del beneficio del cinque per mille, oltre che operare nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. n. 460/1997 debbano, altresì, caratterizzarsi per "*l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale*" di cui alla lett. *b*) del medesimo comma.

Svolgimento del parere

Con riferimento alle associazioni e fondazioni riconosciute, la stessa Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In essa sono stati ulteriormente chiariti i requisiti necessari affinché associazioni e fondazioni riconosciute possano essere iscritte negli elenchi del cinque per mille.

In particolare è stato precisato che tali enti devono:

- a) aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata attualmente disciplinata nel D.P.R. n. 361 del 7 dicembre 2000;
- b) operare senza scopo di lucro nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

In relazione a tale ultimo requisito la citata Circolare, al punto 1.2 elenca gli undici settori di attività previsti dal decreto legislativo all'interno dei quali è necessario operare evidenziando, altresì, che l'esclusività o la prevalenza dell'operatività negli anzidetti settori era elemento necessario nel solo cinque per mille inerente all'esercizio finanziario 2008.

In relazione agli esercizi 2006, 2007, 2009, 2010 (ed ora 2011) "*le associazioni e fondazioni riconosciute possono accedere al beneficio del cinque per mille anche se svolgono*

¹⁵ Le categorie di enti che possono accedere al beneficio del cinque per mille 2011, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 nel relativo decreto.

*attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto n.460 del 1997 in maniera non esclusiva o non prevalente*¹⁶.

Tutto quanto premesso, in relazione a quanto richiesto da codesta direzione regionale, la scrivente Agenzia evidenzia che sia la normativa che i conseguenti documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria non dispongono che le associazioni e le fondazioni riconosciute debbano svolgere la propria attività nei confronti di soggetti svantaggiati come individuati dalla lett. b), comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997.

Tutte le indicazioni contenute nei differenti documenti di prassi, inerenti agli enti in esame, evidenziano unicamente:

- a) la necessità che sia svolta un'attività riconducibile ad uno o più degli undici settori ONLUS anche se in maniera non esclusiva o non prevalente¹⁷;
- b) la necessità di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività nell'ambito dei settori indicati e la rilevanza della stessa attività seppur non esercitata in maniera esclusiva o prevalente;
- c) la necessità che le attività che danno diritto al beneficio *“ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente”*;
- d) la necessità che la previsione statutaria trovi poi riscontro nell'attività effettivamente svolta;
- e) la presenza del requisito della non lucratività che, *“ancorché non espresso, costituisce carattere essenziale costantemente attribuito alle associazioni e fondazioni riconosciute beneficiarie del cinque per mille”*¹⁸.

In ragione di quanto sopra evidenziato la scrivente Agenzia ritiene che le associazioni e le fondazioni riconosciute, così come individuate nella disposizioni inerenti al cinque per mille, al fine di poter beneficiare della misura del cinque per mille abbiano solamente l'obbligo di operare in uno più dei settori previsti per le ONLUS nel rispetto delle altre condizioni previste dalle relative disposizioni di legge e dai chiarimenti di prassi, già dettagliatamente richiamati, inerenti la misura in esame.

Tra le condizioni previsti non sussiste quella inerente all'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale come previste nella lett. b), comma 1 del D.Lgs. n. 460/1997 e, pertanto, tale requisito non potrà essere utilizzato quale criterio ulteriore di selezione nell'individuazione delle associazioni e fondazioni riconosciute aventi diritto al beneficio in esame.

I.2.5. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 248 – del 15/07/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Visti :

¹⁶ Le Circolari nn. 30 e 57 del 2007 forniscono ulteriori indicazioni in merito alla necessità di accertare l'effettivo svolgimento dell'attività nell'ambito dei settori indicati nonché la rilevanza della stessa attività anche se non esercitata in maniera esclusiva o prevalente

¹⁷ Fatta eccezione per l'esercizio finanziario 2008 nel quale si richiedeva l'esclusività o la prevalenza.

¹⁸ Cfr. par. 1.3 della Circ. n. 56/E/2010.

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- n. 330 del 8 settembre 2010, relativa all'approvazione del Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di enti ed organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica.

Richiamato in particolare:

- l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/97 che prevede, per i casi di scioglimento per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità;
- l'art. 3, co. 1 lett. *k*) del DPCM n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'Agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante in caso di estinzione degli organismi di cui alla disposizione sopra richiamata;

Viste le note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia, dell'Agenzia del terzo settore e dell'associazione "XXXXX":

- del 21 febbraio 2011, registrata in data 24 febbraio 2011, prot. n. 227-III/2.2 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia inviava alla scrivente, per conoscenza, la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe Onlus dell'associazione in oggetto;
- del 12 maggio 2011, prot. n. 595-III/2.2 con la quale la scrivente ha richiesto l'invio della necessaria documentazione per procedere all'emissione del parere devolutivo;
- del 24 maggio 2011, registrata in data 31 maggio 2011, prot. n. 686-III/2.2 con la quale l'associazione produceva la documentazione richiesta.

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici del Servizio Indirizzo e vigilanza in merito alla richiesta di parere in ordine alla devoluzione del patrimonio e rilevato, dalla documentazione presentata ed esaminata, che sussistono le condizioni per il rilascio del parere devolutivo ai sensi dell'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la conseguente proposta di parere, il cui testo è unito al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

Precisato che il parere è stato inserito nell'elenco delle trattazioni iscritte per la disamina della Commissione Indirizzo e vigilanza del giorno 13 luglio 2011;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011

Su proposta del relatore, l'Agenzia per il terzo settore, con voti unanimi e concordi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di demandare al responsabile del Servizio Indirizzo e vigilanza l'inoltro del parere all'ente richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. k) del DPCM n. 329/01.

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 24 maggio 2011 - ns. prot. n. 686-III/2.2 del 31 maggio 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 249 – del 15/07/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio del "XXXXX".

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“XXXXXX
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 15 luglio 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 31 maggio 2011, prot. n. 681, inviata dal “XXXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

Il “XXXXXX” ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente al Comitato devolvante ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

Il “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Associazione XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto organizzazione di volontariato, iscritta Registro del volontariato della regione Liguria e dunque Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo del “XXXXX” per euro 5.598,01, salvo spese ancora da liquidare, all’“Associazione XXXXX”

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 250 – del 15/07/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

❖ Premessa

L’associazione “XXXXX” - c.f. XXXXX con sede in XXXXX, via XXXXX è stata iscritta nell’Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale della Lombardia con decorrenza 26 settembre 2005.

A far data dal 29 maggio 2009 l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia ha provveduto alla cancellazione della stessa dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

In data 25 maggio 2011 l’associazione ha inviato alla scrivente una nota con la quale richiede il parere obbligatorio e vincolante inerente alla devoluzione del proprio patrimonio in relazione alla casistica della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente.

La fattispecie in esame non risulta essere riconducibile a quelle inerenti all’emissione del parere devolutivo ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, le quali prevedono lo scioglimento e, dunque, l’estinzione del soggetto vincolato alla richiesta del parere devolutivo.

La fattispecie richiede, pertanto, una differente trattazione alla luce della prassi normativa prodottasi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/1997.

❖ Fondamento della competenza in materia

L’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni) istituisce presso il Ministero delle Finanze l’Anagrafe Unica delle Onlus e stabilisce

che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste dall'art. 10 ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate. Alla medesima Direzione deve essere, altresì, comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.

Il comma 3 del citato articolo prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza di requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste nel provvedimento e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

In virtù di quanto previsto dal citato comma 3, è stato emanato il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (*Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell'art 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460*).

Sia il citato D.Lgs. n. 460/1997 che il D.M. n. 266/2003 nulla prevedono con specifico riferimento al caso prospettato della perdita di qualifica senza scioglimento dell'ente.

Tale ipotesi è, invece, disciplinata nella Circolare Ministeriale n.168/E del 26 giugno 1998 che, al punto 1.6, evidenzia, dapprima, che *“Lo scioglimento per qualsiasi causa della Onlus impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità”* e, successivamente, che *“la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.”* A tale conclusione la circolare perviene *“in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame. Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS, nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione, di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo”*.

In forza di tale interpretazione si deduce che il patrimonio di un ente che, per qualsiasi causa cessi di essere ONLUS, debba essere devoluto ad altro soggetto di pari qualificazione, secondo le modalità previste dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

Tale interpretazione è stata tuttavia superata con la Circolare n. 59 del 31/10/2007 (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS*), nella quale è stato previsto che *“nell'ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati all'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi d'imposta in cui ha fruito della qualifica di Onlus”*.

❖ **Nel merito della richiesta.**

- Alla luce dell'interpretazione appena affermata, la scrivente Agenzia rileva quanto segue:
- analizzata la documentazione inviata dall'associazione “XXXXX” - c.f. XXXXX, necessaria ai fini istruttori ed, in particolare, alla comparazione tra il patrimonio detenuto dall'ente in data anteriore all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus e quello detenuto al momento della perdita della qualifica di Onlus;
 - valutate le dichiarazioni del rappresentante legale dell'associazione “XXXXX”, contenute nel verbale del 26 giugno 2011, allegato richiesta di parere, con il quale sono state approvate

le due situazioni patrimoniali dell'ente alla data di acquisizione della qualifica Onlus e alla data di perdita della stessa;

- verificato dalla documentazione prodotta che il patrimonio dell'associazione, al momento della perdita della qualifica, risulta essere inferiore rispetto al patrimonio detenuto antecedentemente all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus;
- ritenuto che siano applicabili al caso di specie gli orientamenti scaturiti dalla citata Circolare n. 59 del 31/10/2007;
- visti gli indirizzi interpretativi contenuti nell'Atto di Indirizzo emanato dall'Agenzia per il terzo settore con del. n. 128 del 7 maggio 2008;

tutto quanto premesso

ritiene che l'associazione "XXXXX" - c.f. XXXXX, a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento, non debba procedere ad alcuna devoluzione del patrimonio residuo in quanto lo stesso risulta essere inferiore a quello detenuto nel periodo antecedente all'assunzione della qualifica di ONLUS.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 251 – del 15/07/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione culturale “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 5 aprile 2011 - ns. prot. n. 302-III/2.2 del 14 aprile 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere di devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX”.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risulta dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla lett. f), co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 279 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“Associazione XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“XXXXX”
c.f. XXXXX sede legale in XXXXX, viale XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 16 dicembre 2008, e successive integrazioni, inviata dall'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

L'“Associazione XXXXX” ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett. k)* del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvete ed all'ente destinatario del residuo patrimoniale;

L'“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'“XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX, la quale risulta essere ente che persegue finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, *lett. k)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'“Associazione XXXXX” che ammonta ad euro 801,80 in favore dell'“XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, *lett. k)* del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 280 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione Stranieri Onlus”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. nota del 25 luglio 2011 - ns. prot. n. 1009-III/2.2 del 28 luglio 2011, con la quale si inviava la documentazione necessaria per l'emissione del parere sulla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal rendiconto economico e finanziario allegato e dal verbale assembleare.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla *lett. f)*, co. 1, art 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, *lett. k)* del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 281 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“XXXXX”
c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 5 luglio 2011, inviata dall’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, via XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvante e alla cooperativa sociale destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXXX", ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo "XXXXXX", c.f. XXXXXX, con sede legale in XXXXXX, via XXXXXX, la quale risulta essere anche Onlus di diritto ai sensi del comma 8. arto. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXXX", che ammonta ad euro 4.705,49 salvo eventuali spese di chiusura ancora da liquidare, in favore di "XXXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 282 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Parere

**obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

del

“XXXXXX”

c.f. XXXXXX con sede legale in XXXXXX, Piazza XXXXX

in favore di

“XXXXXX”

c.f. XXXXXX con sede legale in XXXXXX, Piazza XXXXX

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti gli articoli 148, comma 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 917/86, 4 co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/72 e 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio, pervenuta in data 27 luglio 2011, inviata dal "XXXXX", c.f. XXXXX, Piazza XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

Il "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'ente devolvente ed all'ente destinatario del residuo patrimoniale;

Il "XXXXX", ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo il "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX, il quale risulta essere ente con finalità analoghe.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo del "XXXXX", che ammonta ad euro 49.982,02 salvo eventuali spese di chiusura ancora da liquidare, in favore del "XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 283 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“Fondazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**“XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

L’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l’art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 5 agosto 2011, prot. n. 1055, inviata dalla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

La “Fondazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente alla fondazione devolvente ed alla destinataria del residuo patrimoniale;

La “Fondazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo la “XXXXX” C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto cooperativa sociale iscritta nell’Albo delle società cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente di diritto e, dunque, che si qualifica come Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo della “Fondazione XXXXX”, che ammonta ad euro 25.646,00 salvo spese ancora da liquidare, alla “XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 284 – del 16/09/2011 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX**

in favore di

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX**

Approvato dal Consiglio in data 16 settembre 2011

L'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti od organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio giunta il 10 agosto 2011, prot. n. 1070, inviata dall'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi;

PREMESSO CHE

L'associazione "XXXXXX" ha comunicato all'Agenzia per il terzo settore di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per il terzo settore ha esaminato la documentazione prodotta inerente all'associazione devolvente ed all'associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L'associazione "XXXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'associazione "XXXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX, che risulta soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto organizzazione di volontariato, iscritta Registro del volontariato della regione Campania e dunque Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.lgs. 460/1997.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXXX" per euro 401,92 all'associazione "XXXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 254 - del 15/07/2011 Determinazioni inerenti il funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Preso atto della relazione illustrata dal Direttore generale nel corso della seduta del Consiglio dell'Agenzia del 15 luglio 2011 che presenta una situazione funzionale caratterizzata dai seguenti elementi:

1. l'esaurimento dei fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 nei capitoli riferiti all'organizzazione di servizi amministrativi ed istituzionali alla data del 31 agosto 2011 (in ordine ai quali si specifica che l'ammontare complessivo dell'onere per il proseguimento dei contratti avviati, sulla base di un regime di gestione ordinaria per il periodo settembre/dicembre, è quantificabile in euro 190.000);
2. l'esistenza di alcune iniziative di rilievo istituzionale in relazione alle quali occorre dare attuazione alle fasi risolutive, riguardanti la produzione delle relazioni conclusive e la presentazione dei risultati;
3. l'assenza di indicazioni in ordine ad un possibile recupero di risorse finanziarie aggiuntive o straordinarie;
4. l'esistenza di dotazioni finanziarie, tuttora disponibili, destinate alla corresponsione degli emolumenti riservati ai componenti l'organo collegiale, segnatamente al periodo temporale 1.6.2010-31.12.2011. A seguito dell'emanazione del D.l. 31.5.2010, n. 78, nel corso della seduta di Consiglio dell'Agenzia del 11 giugno 2010 si è svolto un approfondimento in

merito all'applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6, in relazione al quale, anche per i rilievi formulati dal Collegio dei revisori, si è stabilito di sospendere la corresponsione delle competenze ai componenti (punto "3 bis – Determinazioni in merito all'applicazione dell'art. 6 (comma 2/comma 3) del D.l. 31.5.2010, n. 78 " dell'ordine del giorno);

5. non si rilevano risparmi o dotazioni finanziarie inutilizzate sul bilancio di previsione 2011 utili ad affrontare le problematiche precedentemente esplicitate;

Precisato che segnatamente alle erogazioni dei compensi ai componenti l'organo collegiale (nominato con D.P.C.M. del 15 gennaio 2007 e con D.P.C.M. del 4 dicembre 2009), si è provveduto per il tempo intercorrente la nomina e l'entrata in vigore del D.l. 78/2010, sulla scorta delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 30 dicembre 2002, che determinava l'entità dell'indennità di funzione del Presidente e dei consiglieri, e nel D.P.C.M. 3 novembre 2003 relativo alla corresponsione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari, come modificati nel tempo in relazione alle disposizioni di ordine generale emanate in materia, a decorrere dalle determinazioni di cui alla legge n. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Precisato altresì che in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.l. 31.5.2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, è stato inoltrato da parte dell'organo vigilante apposito quesito al Consiglio di Stato, in merito al quale non è ancora stata fornita risposta;

Considerato di conseguenza necessario mantenere lo stato di sospensiva delle corresponsioni degli emolumenti al Presidente ed ai consiglieri dell'Agenzia fino al chiarimento definitivo sul punto;

Rilevato che nel dibattito svoltosi in Consiglio in merito al punto 4 dell'ordine del giorno della seduta del 15 luglio scorso è emerso che l'unica modalità utile per risolvere l'esistente stato di difficoltà sarebbe risultata quella dell'assunzione della decisione di introdurre una modificazione della destinazione di parte dei fondi iscritti nel bilancio per compensi ai componenti dell'organo collegiale verso gli stanziamenti atti a sostenere finanziariamente i progetti di iniziativa ed i correlati supporti organizzativi;

Atteso che la presente determinazione sarebbe stata resa possibile solo in conseguenza di specifiche singole rinunce da parte dei componenti l'organo collegiale al percepimento delle spettanze, se dovute, e sarebbe stata commisurata al valore emergente dal cumulo delle singole dichiarazioni;

Evidenziato che la soluzione individuata è esclusivamente dettata

- dal senso di responsabilità dei consiglieri che aderiscono alla proposta del Presidente, in ordine al compito di dare piena completezza all'incarico attribuito, pur essendosi modificate in corso d'opera le iniziali condizioni espresse in ordine allo status dei componenti; pur avendo riscontrato un progressivo decremento delle risorse finanziarie disponibili, ormai giunte a livello di grave insufficienza per poter garantire la vita amministrativa dell'ente e pur non avendo rilevato l'attivazione del processo di consolidamento della struttura;
- dal senso di responsabilità rispetto ai compiti affidati in relazione alla produzione di documenti ed atti che sono ritenuti di importante rilievo per la vita ordinaria delle organizzazioni del terzo settore;

- dal senso di responsabilità verso le condizioni di precariato del sistema funzionale ed organizzativo esistente, all'interno del quale occorre ancora dare attenzione al mantenimento occupazionale delle persone che hanno svolto internamente compiti e funzioni con cura e diligenza al fine di assicurare il conseguimento della missione istituzionale;

Rimarcata la gravità della situazione, venutasi a creare a seguito delle progressive importanti riduzioni delle assegnazioni finanziarie annuali, tale che con modi ordinari l'Agenzia non è in grado di svolgere le funzioni assegnate dalla legge e sulla cui condizione gli organi vigilanti sono stati costantemente investiti;

Osservato che il futuro dell'Agenzia per il terzo settore e la sua stessa missione istituzionale potrebbero essere compromessi qualora non venissero presi i necessari provvedimenti per risolvere le attuali criticità e che nell'eventualità si creerebbero i presupposti per produrre gravi ripercussioni sul mondo del terzo settore e per tutta l'economia civile;

Ravvisato di dare adeguata informativa delle scelte del Consiglio dell'Agenzia agli organi vigilanti mediante la trasmissione del presente provvedimento e alla pubblica opinione mediante appositi comunicati;

Osservato che l'agenda dei programmi di attività dell'Agenzia nel secondo semestre 2011 prevede le seguenti realizzazioni:

- conclusione del progetto "Linee guida nella raccolta fondi nelle situazioni di emergenza" (stampa del rapporto e attuazione di una iniziativa di presentazione pubblica);
- conclusione del progetto "Linee guida per la rappresentanza delle organizzazioni del terzo settore" (stampa del rapporto e attuazione di una iniziativa di presentazione pubblica);
- conclusione del progetto "Il terzo settore nella storia dell'unità d'Italia" (stampa del volume e attuazione di una iniziativa di presentazione pubblica);
- esecuzione del progetto "Il bilancio di mandato" (stesura, stampa della relazione e attuazione di una iniziativa di presentazione pubblica);
- esecuzione del progetto "Manuale della raccolta fondi nelle piazze" (stesura e stampa del documento e attuazione di una iniziativa di presentazione pubblica);
- provvedere alla pubblicazione dei numeri n. 2 e n. 3/2011 della rivista Aretè, in relazione ai quali si precisa di avere acquisito concorsi finanziari esterni che hanno consentito di ridurre in modo significativo i volumi di spesa;
- organizzazione di un convegno sul "Sostegno a distanza" per la diffusione degli esiti del progetto e delle prospettive future;
- organizzazione del convegno "Le sinergie tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per il terzo settore",

in relazione ai quali si ritiene opportuno destinare una misura finanziaria di 110.000 euro ed osservato ancora che per sostenerne l'attuazione occorre dare continuità ai contratti afferenti l'attività di carattere organizzativo dei settori di intervento amministrativo ed istituzionale, per un importo il cui ordine di grandezza è stimabile in euro 175.000 (parzialmente ridotto rispetto all'attività ordinaria delle gestioni degli anni più recenti);

Valutato congruo ed opportuno che la modificazione di destinazione dei fondi iscritti nel bilancio per compensi al Presidente ed ai consiglieri dell'Agenzia per il terzo settore abbia a quantificarsi in un importo complessivo di euro 285.000, alla cui esecutività si provvederà mediante appositi atti dirigenziali conseguenti all'approvazione del provvedimento relativo alla prima variazione del Bilancio di previsione 2011, di prossima presentazione al Consiglio dell'Agenzia, ed all'acquisizione da parte del Direttore generale delle dichiarazioni da parte dei componenti l'organo collegiale, come precedentemente accennato;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, come in premessa specificato, che la destinazione di parte dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione relativo a compensi per i componenti l'organo collegiale, per l'importo di €. 285.000, sia modificata con finalità di finanziare i capitoli di spesa concernenti i fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 per i servizi di supporto alle attività amministrative ed istituzionali per €. 175.000 e il fondo per i progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia per €. 110.000;
2. di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi, come in premessa specificato;
3. di trasmettere agli organi vigilanti la presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 255 del 15/07/2011 Rinnovi delle intese formali e degli accordi di collaborazione sottoscritti con soggetti pubblici e privati dall'Agenzia per il terzo settore.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Osservato che nel corso del mandato della vigente consiliatura si è operata la scelta di addivenire alla sottoscrizione di intese e di accordi con soggetti istituzionali pubblici e soggetti privati autorevolmente attivi nel modo del terzo settore, al fine di sviluppare le tematiche e le problematiche esistenti e di individuare le soluzioni maggiormente adatte a ciascuna di esse per sostenere ed agevolare le organizzazioni e gli aderenti;

Ravvisato che tale modalità di procedere è inquadrata tra le quelle previste per lo svolgersi dell'attività istituzionale, come indicato nell'art. 5 del D.P.C.M. 329/01, in relazione ai compiti attribuiti all'Agenzia, di cui all'art. 3 del medesimo D.P.C.M., per promuovere iniziative di studio e ricerca (lett. c), per promuovere campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni (lett. d), per vigilare sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica (lett. i), per promuovere iniziative di collaborazione, di integrazione e confronto fra la pubblica amministrazione e le organizzazioni e gli enti (lett. m);

Specificato che si sono attivati nel tempo, tra gli altri, i seguenti accordi di collaborazione:

- Istituto Italiano della Donazione (deliberazione n. 146 del 13.4.2010), avente scadenza in data 26.5.2011;
- Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed O.I.C. (del. n. 316 del 13.7.2009), avente scadenza in data 30.9.2011;
- Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (del. n. 258 del 1.10.2008), avente scadenza in data 30.9.2011;
- Forum permanente per il sostegno a distanza (del. n. 109 del 10.6.2008), avente scadenza in data 10.6.2009;

Rilevato che a seguito delle intese raggiunte si sono conseguiti positivi risultati nei vari campi di attività e di azione di volta in volta delineati e ritenuto utile per l'Agenzia estendere gli effetti di ciascuno di essi fino al momento della naturale scadenza del mandato dell'attuale organo collegiale, fissata per il giorno 14 gennaio 2012;

Ritenuto conseguentemente di dare mandato al Direttore generale di procedere alla verifica delle disponibilità dei vari interlocutori nel proseguire fino alla scadenza indicata l'attuazione della collaborazione già avviata nelle modalità amministrative necessarie per garantire la continuazione degli accordi di cui trattasi, dandone effettiva concretizzazione;

Ravvisato di demandare al Presidente dell'Agenzia di procedere alla sottoscrizione degli atti amministrativi correlati;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Precisato che il presente atto non comporta oneri di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare di estendere gli effetti derivanti dalla formalizzazione di intese ed accordi con i seguenti soggetti pubblici e privati, come in premessa specificato, fino alla data di scadenza del mandato dell'organo collegiale (costituito mediante la nomina dei componenti di cui al D.P.C.M. 15 gennaio 2007 e al DPCM 4 dicembre 2009), prevista per il 14 gennaio 2012:
 - Istituto Italiano della Donazione (deliberazione n. 146 del 13.4.2010), avente scadenza in data 26.5.2011;
 - Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed O.I.C. (del. n. 316 del 13.7.2009), avente scadenza in data 30.9.2011;
 - Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (del. n. 258 del 1.10.2008), avente scadenza in data 30.9.2011;
 - Forum permanente per il sostegno a distanza (del. n. 109 del 10.6.2008), avente scadenza in data 10.6.2009;
2. di demandare al Direttore generale la verifica delle disponibilità all'adesione da parte di ciascuno dei soggetti indicati al punto 1. e di dare esecutività alle incombenze amministrative connesse;
3. di demandare al Presidente dell'Agenzia per il terzo settore la sottoscrizione degli atti correlati;
4. di dare immediata esecutività al presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 256 del 15/07/2011 Realizzazione del progetto editoriale "Il terzo settore nell'Italia unita".

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

- . l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n.51;
- . l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Richiamati i processi verbali delle sedute consiliari del 25 maggio e 15 giugno uu.ss. nelle quali è stata discussa la proposta di realizzare una pubblicazione sulla storia del terzo settore in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, accolta con favore e interesse unanime da parte dell'intero Consiglio, in considerazione della relativa conoscenza dell'evoluzione storica e sociale delle vicende che hanno caratterizzato il terzo settore;

Atteso che per l'attuazione del progetto i curatori del volume indicati nel prof. Emanuele Rossi e nel prof. Stefano Zamagni, consigliere e presidente dell'Agenzia, hanno presentato un programma di elaborazione dell'opera, che prevede l'articolazione del volume in tre capitoli, di cui il primo "Percorsi del terzo settore e dell'impegno sociale" tratterà l'evoluzione storica del terzo settore dall'Unità d'Italia alla prima guerra mondiale e dal Novecento ad oggi; il secondo tratterà l'evoluzione della disciplina normativa e il terzo focalizzerà la storia della rendicontazione nel secolo dell'Unità d'Italia, oltre all'indice dei nomi e la bibliografia;

Atteso inoltre che la casa editrice Il Mulino s.p.a. di Bologna ha manifestato la propria disponibilità a pubblicare il volume entro i tempi stabiliti dall'Agenzia, che risultano particolarmente stretti in ragione dell'evidenza che l'opera dovrà necessariamente essere stampata e distribuita entro la fine del mese di novembre 2011, in quanto oltre tale data non sarebbe più opportuna essendosi temporalmente concluso l'anno in cui ricorre l'anniversario della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia;

Valutato opportuno che la stesura delle parti redazionali nelle quali è articolato il progetto non può che essere affidata ad autori di certo rilievo e di cultura nella specifica materia, elemento questo fortemente selettivo nell'individuazione dei soggetti cui affidare l'incarico, anche in relazione alla concomitante necessità di operare con tempi molto stringenti;

Atteso che si è proceduto ad avviare i necessari contatti e verifiche con soggetti individuati in una serie ridotta di autorevoli esperti;

Ritenuto che il progetto debba essere curato e presidiato nelle varie fasi di ideazione, confronti e realizzazione, valutando che i consiglieri Rossi e Propersi collaborino in modo più prossimo con il Presidente in ordine al suo sviluppo;

Acquisita la disponibilità di Edoardo Bressan, Carlo De Maria, Paolo Addis, Elena Ferioli e Elena Vivaldi, i quali collaboreranno alla stesura dell'opera in qualità di autori;

Ritenuto congruo contenere la spesa per la parte redazionale entro la cornice di Euro 15.000,00= (oneri inclusi) quale ammontare dei compensi agli autori, e valutato di fissare che i compensi saranno da correlarsi alla complessità degli argomenti trattati e alla dimensione delle parti scritte, per un importo per singolo incarico non superiore a Euro 5.000,00= (oneri inclusi);

Ritenuto di procedere con urgenza e nel contesto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di singoli incarichi tramite appositi disciplinari la cui attuazione ed esecuzione è demandata al Dirigente del Servizio Studi e Promozione;

Ritenuto pertanto di avviare il progetto editoriale in oggetto, alla cui realizzazione è destinato un importo da contenersi in Euro 24.000,00= (oneri inclusi) comprensivo dei compensi da attribuirsi agli autori il cui onere è quantificato complessivamente in Euro 15.000,00= , delle spese relative al contratto di edizione da stipularsi con l'editrice Il Mulino s.p.a. quantificate in Euro 7.500,00= per l'acquisto di n.360 copie del volume al prezzo di copertina, e di Euro 1.500,00= da riferirsi al sostegno di eventuali spese che si renderanno necessarie nel corso dell'attività, in particolare spese di produzione di materiali intermedi alla pubblicazione finale, incontri di studio e missioni delle persone coinvolte nel progetto di cui trattasi;

Valutato che per il finanziamento della spesa complessiva massima di Euro 24.000 si procederà mediante incremento del fondo per progetti dell'Agenzia in sede di variazione di Bilancio di previsione, avendo acquisito la disponibilità dei fondi esistenti;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 “ Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 14 luglio 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 14 luglio 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare come in premessa specificato la realizzazione del progetto editoriale “Il terzo settore nell'Italia unita”;
2. di individuare quali curatori del volume il prof. Emanuele Rossi e il prof. Stefano Zamagni, e quali autori il prof. Edoardo Bressan, il prof. Carlo De Maria, il dr. Paolo Addis, la prof.ssa Elena Ferioli, la dott.ssa Elena Vivaldi, oltre al prof. Adriano Propersi, consigliere dell'Agenzia;
3. di provvedere alla pubblicazione a cura della casa editrice Il Mulino s.p.a. di Bologna;
4. di destinare all'attuazione del progetto di cui al punto 1. lo stanziamento di Euro 24.000,00= (oneri inclusi) a valere sulle allocazioni previste per finanziare i progetti di sviluppo dell'Agenzia, del Bilancio di previsione 2011, che sarà adeguatamente assestato;
5. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE N. 257 del 16/09/2011 I^ variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2010;
- . n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;
- . n. 368 del 28 ottobre 2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;

Ricordato che l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 2, comma 1 del citato Dpcm 329/01;

Stante la deliberazione del Consiglio dell'Agenzia con la quale si è approvato in data 15 aprile 2011 il rendiconto generale consuntivo 2010 in cui si accerta un effettivo avanzo di amministrazione pari a complessivi Euro 1.202.077;

Ravvisata la necessità di provvedere alla I^a variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 a seguito della rilevazione dei risultati definitivi del rendiconto 2010, prendendo atto dell'avanzo di amministrazione, pari a Euro 1.202.077 e delle maggiori entrate derivanti dai finanziamenti da parte di soggetti terzi per l'esercizio 2011;

Visto il D.M. del 21 dicembre 2010 con il quale si è fissato al cap. 3526 quale fondo del Ministero del Lavoro lo stanziamento finanziario a favore dell'Agenzia per le Onlus per l'anno 2011 per l'importo di Euro 726.811 a valere sul Bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Agenzia n. 254 del 15 luglio 2011 con la quale è stata modificata la destinazione di parte dello stanziamento relativo ai compensi per i componenti l'organo collegiale per l'importo di Euro 285.000,00, con finalità di finanziare i capitoli di spesa concernenti i servizi di supporto alle attività amministrative ed istituzionali per Euro 175.000,00 e il fondo per progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia per Euro 110.000,00;

Ritenuto di procedere all'effettuazione di alcune operazioni di storno e rettifica tra capitoli di spesa al fine di adeguare i relativi stanziamenti alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente;

Vista la relazione predisposta dal Direttore Generale, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori nella riunione del 15 settembre 2011 ed ha conseguito parere favorevole;

Visto il dpr 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto, a seguito dei risultati definitivi del rendiconto generale 2010, dell'avanzo di amministrazione pari a Euro 1.202.077, con conseguente adeguamento di pari ammontare degli stanziamenti di spesa, come in premessa specificato;

2) di approvare l'allegato prospetto di variazione al bilancio di previsione 2011 (all. 1), nelle seguenti risultanze, in termini di valori riepilogativi:

ENTRATA	
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	da € 995.000,00 a € 1.202.077,00
Titolo I – ENTRATE CORRENTI	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	da € 726.000,00 a € 726.000,00
Altre entrate – Entrate non classificabili in altre voci	da € 30.000,00 a € 38.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	da € 756.000,00 a € 764.000,00
Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
Alienazioni di beni patrimoniali	da € 0,00 a € 0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	da € 0,00 a € 0,00
Accensione di prestiti	da € 0,00 a € 0,00
<i>Totale Titolo II</i>	da € 0,00 a € 0,00
Titolo III – PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
Partite di giro e contabilità speciali	da € 400.000,00 a € 400.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	da € 400.000,00 a € 400.000,00
TOTALE DELL'ENTRATA	da € 2.151.000 a € 2.366.077,00
SPESA	

Titolo I – USCITE CORRENTI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	
Uscite per gli organi dell’Ente	da € 564.333,00 a € 298.500,00
Oneri per il personale in attività di servizio	da € 210.000,00 a € 363.000,00
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi	da € 234.567,00 a € 225.670,00
SPESE PER INTERVENTI DIVERSI	
Uscite per prestazioni istituzionali	da € 548.200,00 a € 901.000,00
Trasferimenti passivi	da € 143.800,00 a € 80.847,00
Oneri finanziari	da € 100,00 a € 60,00
Oneri tributari	da € 45.000,00 a € 57.000,00
Uscite non classificabili in altre voci	da € 0,00 a € 20.000,00
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	da € 0,00 a € 0,00
<i>TOTALE DELLE SPESE CORRENTI</i>	da € 1.746.000,00 a € 1.951.077,00
Titolo II – USCITE IN CONTO CAPITALE	
INVESTIMENTI	
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche e immateriali	da € 5.000,00 a € 20.000,00
ONERI COMUNI	//
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE	//
ACCANTONAMENTO PER RIPR. INV.	//
<i>TOTALE DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE</i>	da € 5.000,00 a € 20.000,00
Titolo III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	
Partite di giro e contabilità speciali	da € 400.000,00 a € 400.000,00

<i>Totale Titolo III</i>	<i>da € 400.000,00 a € 400.000,00</i>
TOTALE DELLA SPESA	da € 2.151.000,00 a € 2.366.077,00

3) di approvare il prospetto, nelle seguenti risultanze con un unico Centro di responsabilità, che riporta la variazione del bilancio di previsione 2011 di cui all'allegato 1;

4) di approvare la relazione tecnica riferita alla variazione del bilancio di previsione 2011, allegata alla presente deliberazione (all. 2), della quale è parte integrante.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA I^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2011.

Il provvedimento del Consiglio dell'Agenzia finalizzato ad apportare la I^ variazione al Bilancio di previsione 2011, approvato con proprio provvedimento n. 368 del 28 ottobre 2010, concerne sia le voci di entrata che quelle di uscita.

Innanzitutto si rende necessario provvedere alla variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto generale 2010, avvenuto con deliberazione n. 152 del 15 aprile 2011, in cui si è accertato un avanzo di amministrazione di Euro 1.202.077, con un incremento di Euro 207.077 rispetto a quello preventivato.

Inoltre si prende atto del D.M. del 21 dicembre 2010 con il quale si è fissato al cap. 3526 del Ministero del Lavoro lo stanziamento finanziario a favore dell'Agenzia per il terzo settore per l'anno 2011 per l'importo di Euro 726.000.

Tale somma è da considerarsi ufficiale ma non definitiva in quanto trattasi di spesa rimodulabile. Si sono inoltre accertate somme per un totale di euro 16.000 quale finanziamento da parte di Banca Prossima e Fondazione per il Sud relativo alla realizzazione della rivista quadrimestrale dell'Agenzia, mentre a seguito dell'inclusione dell'Agenzia nella Tesoreria unica, si è ridotto lo stanziamento degli interessi attivi per le somme giacenti presso il conto in Banca d'Italia, diventate de facto infruttifere.

Con tali rettifiche in aumento dal lato delle entrate si procede ad integrare i capitoli di spesa, onde far fronte alle incombenze derivanti dalla gestione ordinaria per l'esercizio in corso e assicurare la conclusione di alcuni significativi interventi progettuali istituzionali a favore delle organizzazioni non profit. Si ritiene opportuno che il quadro finanziario di riferimento tenga conto della perdurante incertezza relativamente alla dotazione finanziaria per i prossimi anni derivante dalla legge 133/1999.

Per tale ragione la programmazione delle attività istituzionali per il corrente esercizio trova un punto di equilibrio nel rapporto tra risorse finanziarie e risorse umane e contempla quelle sole iniziative che possono essere realizzate con le forze interne disponibili.

A) ENTRATE

Le voci attinenti le "Entrate" subiscono le seguenti variazioni, che comportano complessivamente un aumento delle previsioni pari a Euro 215.077.

Si registrano:

- valorizzazione in aumento del capitolo 1 "Avanzo di amministrazione" di Euro 207.077;

- diminuzione del capitolo 1020 “Interessi attivi” per Euro 5.500 a motivo del passaggio dell’Agenzia alla contabilità di tesoreria unica presso la Banca d’Italia e del capitolo 1025 “Recuperi e rimborsi diversi” per Euro 2.500 per ridefinizione crediti d’imposta;
- aumento del capitolo 1035 “Finanziamenti per progetti e ricerche” di Euro 16.000 relativamente al finanziamento da parte di Banca Prossima e Fondazione per il Sud per la realizzazione della rivista quadrimestrale dell’Agenzia.

L’avanzo di amministrazione, quantificato in Euro 1.202.077 complessivi, è stato quindi rettificato in aumento per Euro 207.077 a motivo delle economie di spesa accertate su residui degli esercizi 2008/2009 (per una illustrazione più dettagliata vedasi la relazione allegata al rendiconto generale 2010). Tali azioni vanno nella direzione di assicurare per l’esercizio in corso le indispensabili risorse per far fronte alle incombenze di gestione e perseguire le funzioni istituzionali stabilite dal DPCM 329/01.

B) USCITE

Le variazioni da apportate alle voci di uscita hanno natura di adeguamento dei capitoli relativi alla ordinaria amministrazione per permettere il rispetto degli obblighi derivanti dalle spese per personale e dei contratti di fornitura di beni e servizi strettamente necessari. L’Agenzia riuscirà in tal modo a completare l’esercizio finanziario rispettando l’equilibrio finanziario attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e portando a termine il mandato dell’attuale consigliatura. Nel corso dei prossimi mesi si adotteranno inoltre tutte le azioni necessarie alla programmazione futura in collaborazione con gli organi vigilanza ed in particolar modo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, si sono apportate le rettifiche alle poste di spesa secondo quanto stabilito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e dalle circolari del Ministero dell’Economia in materia.

INTEGRAZIONI CAPITOLI INERENTI LE SPESE PER L’ORGANO DELL’ENTE, IL PERSONALE, DI FUNZIONAMENTO E PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:

Rispetto al Bilancio di previsione 2011, si procede alle seguenti rettifiche agli stanziamenti in essere:

Spese per l’organo dell’ente

cap. 2000.1 – CR1 – Compensi ai componenti del Consiglio dell’Agenzia	d	€	515.000,0	a	€	230.000,0
	a		0			0
cap. 2005.1 – CR1 – Rimborso spese ai componenti del Consiglio dell’Agenzia	d	€	28.044,00	a	€	45.000,00
	a					
cap. 2021.1 – CR1 – Rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	d	€	2.789,00	a	€	5.000,00
	a					

Spese per il personale

cap. 2100.1 – CR1 – Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	d	€	147.340,0	a	€	272.500,0
	a		0			0
cap. 2105.1 – CR1 - Oneri prev.li e ass.li a carico dell’Agenzia	d	€	52.660,00	a	€	72.500,00
	a					
cap. 2115.1 – CR1 – Rimborso spese dipendenti e collaboratori dell’Agenzia	d	€	10.000,00	a	€	15.000,00
	a					
cap. 2130.1 – CR1 – Corsi di aggiornamento professionale per il personale e i collaboratori	d	€	0,00	a	€	3.000,00
	a					

Spese di funzionamento e per l'attività istituzionale

cap. 2200.1 – CR1 – Compensi al medico competente e al responsabile sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. 81/08)	d a	€ €	8.838,00	a	€	9.000,00
cap. 2205.1 – CR.1 – Premi di assicurazione diversi	d a	€	21.402,00	a	€	22.000,00
cap. 2215.1 – CR1 – Spese per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica	d a	€	58.200,00	a	€	47.000,00
cap. 2225.1 – CR1 – Spese per consumi, pulizie, ed accessorie	d a	€	40.000,00	a	€	30.000,00
cap. 2242.1 – CR.1 – Spese per servizi di funzionamento, portierato e protocollo	d a	€	45.000,00	a	€	52.000,00
cap. 2255.1 – CR1 – Spese per l'acquisto di giornali e riviste legislative	d a	€	2.500,00	a	€	8.000,00
cap. 2260.1 – CR1 – Spese per materiale bibliografico, di informazione e documentazione	d a	€	127,00	a	€	1.000,00
cap. 2265.1 – CR1 – Spese di rappresentanza	d a	€	2.500,00	a	€	670,00
cap. 2301.1 – CR1 – Realizzazione della rivista periodica dell'Agenzia	d a	€	50.000,00	a	€	38.000,00
cap. 2330.1 – CR1 – Progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia	d a	€	30.000,00	a	€	200.000,00
cap. 2337.1 – CR1 – Fondo per le attività relative alla riforma normativa del terzo Settore	d a	€	20.000,00	a	€	0,00
cap. 2367.1 – CR1 – Accordo di collaborazione con gli EE.LL	d a	€	0,00	a	€	10.000,00
cap. 2368.1 – CR1 – Iniziative in collaborazione con Università Bocconi di Milano	d a	€	0,00	a	€	30.000,00
cap. 2385.1 – CR1 – Fondo per progetto "Archivi e registri delle org.ni non profit"	d a	€	10.000,00	a	€	0,00
cap. 2391.1 – CR1 – Fondo per organizzazione servizi amministrativi	d a	€	173.200,00	a	€	269.400,00
cap. 2395.1 – CR1 – Fondo per organizzazione servizi istituzionali	d a	€	215.000,00	a	€	303.600,00

Trasferimenti passivi

cap. 2425.1 – CR1 – Altri trasferimenti passivi	d a	€	143.800,00	a	€	80.847,00
---	--------	---	------------	---	---	-----------

Oneri finanziari

cap. 2430.1 – CR1 – Spese bancarie e interessi passivi	d a	€	100,00	a	€	60,00
--	--------	---	--------	---	---	-------

Oneri tributari

cap. 2435.1 – CR1 – Spese per imposte e tasse	d a	€	45.000,00	a	€	57.000,00
---	--------	---	-----------	---	---	-----------

Uscite non classificabili in altre voci

cap. 2440.1 – CR1 – Uscite per liti, arbitraggi	d	€	0,00	a	€	20.000,00
	a					

Uscite in conto capitale

cap. 2700.1 – CR1 – Spese per l'acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature ed apparecchiature tecniche	d	€	5.000,00	a	€	20.000,00
	a					

TOTALE VARIAZIONI:

Euro 215.077,00

Relativamente alle spese per gli organi dell'ente si sono rideterminate ai sensi della 112/2008 e ss. gli esatti importi da inserire nelle varie poste di bilancio. Ugualmente per quanto riguarda gli oneri per il personale in attività di servizio e per le altre tipologie di spesa contenute nella normativa di cui sopra.

Inoltre, in base alla deliberazione n. 254 del 15 luglio 2011, la destinazione di parte dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione relativo a compensi per i componenti l'organo collegiale, pari a Euro 285.000,00, è stata modificata con finalità di finanziare i capitoli di spesa concernenti i servizi di supporto alle attività amministrative ed istituzionali per Euro 175.000,00 e il fondo per progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia per Euro 110.000,00. Pertanto si segnalano:

- Variazione in diminuzione di Euro 11.200 per il cap. 2215.1 CR1 "Spese per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica" a seguito dell'aggiudicazione delle gare per la manutenzione degli impianti;
- Variazione in diminuzione di Euro 10.000 per il cap. 2225.1 CR1 "Spese per consumi, pulizie ed accessorie" rettifica a seguito redazione del bilancio consuntivo 2010;
- Variazione in aumento di Euro 7.000 del cap. 2242.1 CR1 "Spese per servizi di funzionamento, portierato e protocollo" a seguito dell'aggiudicazione della gara per i servizi di portierato e accoglienza;
- Variazione in aumento di Euro 5.500 del cap. 2255.1 CR1 "Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza" a seguito del rinnovo della fornitura del database giuridico Deagostini;
- Variazione in diminuzione di Euro 1.830 per il cap. 2265.1 CR1 "Spese di rappresentanza" a seguito disposizioni contenute nel d.l. 112/2010;
- Variazione in diminuzione del capitolo 2301.1 CR1 "Realizzazione della rivista periodica dell'Agenzia" di Euro 12.000 ed aumento di Euro 170.000 al capitolo 2330 "Progetti di sviluppo delle attribuzioni dell'Agenzia" per la conclusione di progetti iniziati nell'esercizio precedente e per dare seguito al programma di sviluppo 2011;
- Variazione in aumento per un totale di Euro 10.000 sul cap. 2367.1 segnatamente all'esigenza di incrementare l'entità degli interventi da realizzarsi sulla scorta dell'intesa formalizzata con la Provincia di Milano, concernente i supporti funzionali al sistema informativo dell'Agenzia;
- Variazione in aumento del capitolo 2368.1 CR1 "Iniziativa in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano" per Euro 30.000 in relazione ai progetti da avviare a seguito delle intese formalizzate mediante una apposita convenzione di collaborazione scientifica mirante ad innescare ricerche su tematiche tipiche del Terzo Settore;

- Variazione in diminuzione per Euro 62.953 del cap. 2425.1 CR1 per “Trasferimenti passivi” in ordine al riconteggio dei risparmi di spesa da versare allo Stato ai sensi della normativa vigente;
- Variazione in aumento per Euro 20.000 del cap. 2440.1 CR1 per “Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori” quale integrazione prudenziale al capitolo a seguito procedura giudiziale in corso.
- Variazione in aumento per Euro 15.000 del cap. 2700.1 CR1 per “Spese per l’acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature ed apparecchiature tecniche” per sostituzione apparecchiature tecnico-informatiche obsolete.

Osservazioni finali:

In ottemperanza al principio dell’equilibrio di bilancio, le variazioni negli stanziamenti apportati alle nuove entrate si sono contestualmente recepite dal lato delle uscite. Nello specifico, si intende permettere la gestione dell’ordinaria amministrazione sino al termine dell’esercizio che concluderà il mandato dell’attuale consiglio di amministrazione. Il permanere di una situazione di precarietà ed indeterminata sia relativamente alla struttura, sia alla effettiva dotazione finanziaria dell’Agenzia per i futuri esercizi rendono opportuno segnalare agli organi vigilanti la necessità di provvedere rapidamente alla determinazione degli atti necessari ad assicurarne l’attività istituzionale.

DELIBERAZIONE N. 258 del 16/09/2011 Attuazione del piano dei progetti finalizzati dell’anno 2010.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;

il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;

l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvata con DPCM 02.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2010 con la quale è stato approvato il piano dei progetti finalizzati da attuare nel corso dell’esercizio 2010 da parte degli uffici della struttura, contenente le specifiche delle azioni e delle risorse di personale, nonché dei compiti attribuiti a ciascuna unità di personale, che inquadra il complesso delle attività programmate anche in relazione alla determinazione dei trattamenti economici accessori da corrispondersi a ciascuna delle unità assegnate da altre amministrazioni pubbliche all’Agenzia;

Richiamata la deliberazione n. 152 del 15 aprile 2011 che approva il rendiconto generale 2010, tra i cui allegati figura la nota integrativa, documento di esplicitazione delle iniziative e dei programmi di intervento previsti ed attuati nel corso dell'anno 2010, che conferma il conseguimento degli obiettivi tra i quali sono inclusi i progetti finalizzati di cui trattasi;

Vista la relazione del Direttore generale in data 16 giugno 2011, allegata alla presente deliberazione, della quale è da considerarsi parte integrante, nella quale si espone il quadro delle realizzazioni dell'Agenzia nel corso dell'esercizio 2010, che risultano attuate secondo programma e con soddisfazione;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso in data 15 settembre 2011 dal Collegio dei revisori dell'Agenzia al piano dei progetti finalizzati 2010 in ordine alla sua realizzazione;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto della completa attuazione del piano dei progetti finalizzati relativi all'esercizio 2010, di cui alla relazione del Direttore generale del 16 giugno 2011, allegata al presente provvedimento (all. 1) quale parte integrante, ed approvata dal Collegio dei revisori nella seduta del 15 settembre 2011;
2. di dare comunicazione alle amministrazioni di appartenenza delle unità di personale coinvolte nell'espletamento dei compiti descritti al fine di completare e perfezionare il trattamento economico accessorio di ciascuno concernente l'anno 2010, delegandone l'esecutività al Direttore generale;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE N. 260 del 16/09/2011 Approvazione della spesa di €. 1.600 lordi complessivi per manutenzioni.

IL CONSIGLIO DELL' AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Ravvisato di dover provvedere periodicamente al ripristino ed alla manutenzione ordinaria del verde presso la sede dell'Agenzia, mediante interventi di cura e piantumazione presso le vasche esterne e le piante collocate nei vari piani interni;

Atteso che in relazione all'esiguità dell'intervento si ritiene conveniente provvedere mediante trattativa diretta, nelle modalità d'uso;

Rilevato doversi provvedere alla liquidazione degli interventi realizzati dalla ditta Veneroni Martino, via Montale 10 – Milano – p. iva 12693380151 nel periodo temporale 2010/2011 per una spesa complessiva di €. 1.600 oneri inclusi, e valutata congrua l'entità della spesa;

Accertata la disponibilità della citata spesa a valere sui fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 per manutenzioni;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 15 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 15 settembre 2011;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la spesa di €. 1600,00 oneri inclusi per la manutenzione ordinaria del verde presso la sede dell'Agenzia per gli anni 2010 e 2011, come espresso in premessa;
2. di autorizzare i pagamenti relativi a quanto espresso al punto 1. a seguito di verifica dell'esecuzione dei lavori previsti, da parte del Dirigente responsabile, ed a seguito di presentazione di regolare documento contabile;

3. di imputare la spesa di €. 1.600 oneri inclusi ai fondi iscritti nel bilancio di previsione 2011 per manutenzioni.

DELIBERAZIONE N. 261 del 16/09/2011 Realizzazione del software di raccolta dei dati delle organizzazioni inserite nell'Elenco SAD istituito dall'Agenzia per il terzo settore.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

Visti:

- . l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . il D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n.51;
- . l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 368 del 28 ottobre 2010, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2011;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 418 del 10 dicembre 2010 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2011;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per il terzo settore esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con deliberazioni n. 270 del 13 luglio 2009, n.89 del 9 febbraio 2010, n.214 dell'11 maggio 2010 e n.215 dell'11 maggio 2010, il Consiglio dell'Agenzia ha approvato le specifiche fasi del progetto strategico sul sostegno a distanza, articolato nella pubblicazione delle *Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*, nell'istituzione dell' Elenco delle organizzazioni aderenti alle linee guida e di un Osservatorio preposto al monitoraggio dell'applicazione delle stesse, nonché nello sviluppo del sito tematico *ilsostegnoadistanza.it* dedicato a promuovere la cultura del sostegno a distanza e in particolare a rendere visibile e fruibile l'Elenco delle organizzazioni dichiaranti l'adesione alle linee guida;

Considerato che alla lettera *l* dell'art.3 delle citate linee guida, fra gli impegni generali assunti dall'organizzazione aderente alle stesse è compreso l'invio agli uffici dell'Agenzia di una *Relazione annuale*, recante dati e informazioni utili a conoscere il funzionamento e l'operatività delle organizzazioni inserite nell'Elenco dell'Agenzia, sia in relazione alle modalità applicative delle linee guida, sia in relazione alle modalità di attuazione dei progetti di sostegno a distanza proprie dell'organizzazione aderente;

Considerato inoltre che la compilazione della Relazione annuale da parte delle organizzazioni aderenti alle linee guida SAD si configura come la fase di completamento del progetto sul sostegno a distanza, e che la stessa si profila di interesse per l'Agenzia in quanto attraverso l'elaborazione dei dati raccolti l'Agenzia disporrà di dati utili ai fini di una maggiore conoscenza del fenomeno SAD e potrà darne adeguata divulgazione;

Atteso che per realizzare in modo adeguato tale ultima fase del progetto si rende necessario ricorrere all'impiego delle nuove tecnologie, in ragione della funzionalità che le stesse garantiscono, sia in relazione alla possibilità consentita alle organizzazioni di compilare *online* tale Relazione, eliminando così il supporto cartaceo, sia in relazione all'efficacia per l'Agenzia di disporre di dati organizzati in un apposito *database*, e in relazione alla possibilità di effettuare rilevazioni statistiche facilitanti la conoscenza del fenomeno SAD, pur se contenuta entro l'ambito delle organizzazioni aderenti, che ad oggi sono in numero di 105;

Atteso inoltre che l'Agenzia, unitamente ai componenti dell'Osservatorio SAD, ha concluso la fase di studio dei contenuti della Relazione annuale, il cui documento è allegato al presente provvedimento (Allegato n.1), che risulta impostata in forma di questionario per agevolarne la compilazione e articolata in circa 40 macro-campi informativi, a loro volta proponenti molteplici opzioni informative, di cui alcune a risposta semplice e altre a risposta multipla;

Ravvisato che con determinazione dirigenziale n. 22.1 del 16 aprile 2010 si è provveduto ad affidare la realizzazione del sito tematico sul sostegno a distanza alla società Ideificio s.r.l. – via Dolomiti 11 – Milano, dopo avere esperito apposita procedura di gara, con la modalità della trattativa privata, e che tale sito è stato regolarmente realizzato (*ilsostegnoadistanza.it*);

Considerato che il software di cui trattasi è sviluppato nell'ambito della piattaforma web del sito SAD e che pertanto è da considerarsi parte integrante del sito stesso;

Valutata la necessità di realizzazione del software di raccolta dei dati provenienti dalla compilazione della Relazione annuale, in considerazione dell'esigenza di giungere entro la fine dell'anno a rendere pubblici i risultati in occasione di un convegno di bilancio del progetto SAD dell'Agenzia;

Acquisita la disponibilità della società Ideificio s.r.l. a operare secondo le condizioni e le scadenze operative stabilite dall'Agenzia per l'importo complessivo di Euro 19.360,00= (oneri inclusi) ritenuto congruo in relazione agli interventi da effettuarsi per adeguare il sito alle esigenze dell'Agenzia considerate indispensabili ai fini del completamento del progetto SAD, così come individuati nell'offerta economica allegata al presente provvedimento (Allegato n.2);

Ritenuto di procedere con urgenza alla realizzazione del software di cui trattasi e nel contesto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento, la cui attuazione ed esecuzione è demandata al Dirigente del Servizio Studi e Promozione;

Valutato che per il finanziamento della spesa complessiva massima di Euro 19.360,00= si procederà mediante incremento del fondo per il progetto sul sostegno a distanza in sede di variazione di Bilancio di previsione, avendo acquisito la disponibilità dei fondi esistenti;

Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, con particolare riferimento all'art.125, nonché il D.L. n.70/2011 convertito con legge n.106 del 12 luglio 2011;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 “ Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 12 settembre 2011;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 settembre 2011;

Con voti unanimi e concordi, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare come espresso in premessa l’implementazione del sito web *ilsostegnoadistanza.it* attraverso la realizzazione di un software di raccolta dei dati provenienti dalla compilazione della Relazione annuale SAD, adempimento dovuto dalle organizzazioni SAD aderenti alle linee guida e iscritte nell’apposito Elenco gestito dall’Agenzia per il terzo settore, in ottemperanza alla lettera l, art. 1 delle *Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani*;
2. di affidare la realizzazione indicata al punto 1. alla società Ideificio s.r.l. – via Dolomiti 11 – Milano, in ragione della manifesta esigenza di garantire continuità e coerenza tecnologica nella progettazione informatica del software in oggetto, da svilupparsi nell’ambito della piattaforma utilizzata per il sito SAD di cui al punto 1.;
3. di destinare all’attuazione dell’intervento di cui al punto 1. lo stanziamento di Euro 19.360,00= (oneri inclusi) a valere sulle allocazioni previste per finanziare il progetto sul sostegno a distanza del Bilancio di previsione 2011, che sarà adeguatamente assestato, autorizzandone la corresponsione a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;
4. di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti connessi all’attuazione del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENCAE, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON É STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- Associazione “Amici della musica”
- Associazione antiracket di Palermo
- Associazione Centro culturale Europa 2000
- Associazione Cristiana Evangelica
- Associazione culturale sportiva poliv. Zenith
- Associazione di volontariato Martino Aliberti
- Associazione Domus Aurea San Giuseppe
- Associazione Fisioterapia e benessere
- Associazione Il Tucano
- Associazione La maschera
- Associazione Minerva
- Associazione non profit Amici della natura e tradizioni
- Associazione Nuovo Millennio
- Associazione sportiva dilettantistica Virtus Fortitudo
- Centro studi Iblei
- Comunità Shalom
- Corpo bandistico Kasmeneo
- Fondazione U. Bonino e Maria Sofia Pulejo

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE ALL'ART. 4, COMMA 2- LETT. F) DEL DPCM N. 329/01 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA STABILITO L'OBBLIGO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO ALL'AGENZIA PER LE ONLUS IN ORDINE ALLA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL'ART. 11

DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 DALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- "Associazione cantiere del Bruscello - Onlus"
- "Associazione meditazione trascendentale - Centro di Brescia - Onlus"
- A.I.A.S. Pistoia
- Associazione "Centro di formazione e consulenza familiare organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Rosa Langella"
- Associazione "Centro Studi C.E.S.F.L. - O.N.L.U.S. Centro Europeo Studi Formazione Lavoro"
- Associazione "Communitas - Onlus"
- Associazione "EDUCANE" onlus
- Associazione "EUROFIPED"
- Associazione "HUMANITAS ACERRANA - ONLUS"
- Associazione "Società Italiana di Cure Palliative - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" SICP - ONLUS
- Associazione Alba Onlus
- Associazione Amici dell'Accademia Carrara
- Associazione Amici di San Rocco Onlus
- Associazione Comunità Terapeutica San Gaetano Thiene Onlus
- Associazione culturale Progetto Giano ONLUS
- Associazione Famiglie Disabili Tabor Organizzazione Onlus
- Associazione G. & R. onlus
- Associazione Greco Tommaso - La Famiglia nel Cuore, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
- Associazione LUX NOVA ONLUS
- Associazione PA.CI.DIA. Onlus
- Associazione Progetto Famiglia - Vita Onlus
- Associazione Regina Pacis
- Associazione San Giorgio Onlus
- Associazione socio culturale 626azienda
- Associazione Sofferenti Psicici in Trattamento (A.S.P.I.T.)
- Associazione TEMPORA Regione Trentino Sudtirolo
- Fondazione "Conservatorio Santa Maria della Pietà"
- Fondazione "Madonna del Corlo - O.N.L.U.S."
- Fondazione "Roma Solidale - ONLUS"
- Fondazione Brunello - progetti integrati per anziani e minori - ONLUS
- Fondazione F. K. Vigliani Onlus
- Fondazione Ricerca donna e feto onlus
- Gruppo astrofili Menkalinan - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale G.A.M. - O.N.L.U.S.
- Gruppo Umanesimo della pietra
- Istituto IARD Franco Brambilla Società Cooperativa di Ricerca
- Physis associazione onlus
- U.N.I.R. imprenditorialità Sociale - Associazione Consortile.